



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TERMOLI

ORDINANZA

ARGOMENTO: Approvazione del Regolamento del porto di Termoli – Edizione Marzo 2026.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA l'Ordinanza n.30/2018 in data 13 giugno 2018 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento del porto di Termoli Edizione Giugno 2018";
- VISTA l'Ordinanza n.02/2019 in data 16 gennaio 2019 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stato modificato l'Articolo 9 del "Regolamento del porto di Termoli Edizione Giugno 2018";
- VISTA l'Ordinanza n.64/2019 in data 16 settembre 2019 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stato modificato l'Articolo 29 del "Regolamento del porto di Termoli Edizione Giugno 2018";
- VISTO il D.M. in data 31 luglio 1934 recante l'"Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli stessi";
- VISTO il D.M. in data 03 maggio 1984 recante "Norme per gli allibi di olii minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas, come modificato dal D.M. 06 febbraio 2006;
- VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. ii. in materia di riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO il D.lgs. 27 Luglio 1999, n. 272 relativo all'"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO il Regolamento CE n.725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto Dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014 concernente le "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose", come modificato per effetto del Decreto Dirigenziale 25 giugno 2019 n, 565;

VISTO	il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 giugno 2019, che stabilisce l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Termoli;
VISTA	l'Ordinanza n.04/2022 del 22 febbraio 2022 di questa Capitaneria di porto, che rende esecutivo l'utilizzo del portale <i>Port Management Information System</i> (NMSW-PMIS) nel porto di Termoli;
VISTA	l'Ordinanza n.06/2022 del 07 marzo 2022 di questa Capitaneria di porto, che rende esecutivo il regolamento relativo alle "Modalità di espletamento delle pratiche amministrative relative all'arrivo, sosta e partenza delle navi che scalano i porti ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Termoli";
VISTO	l'Articolo 9, comma 10, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n.108, con cui il Porto di Termoli è stato inserito nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
VISTA	la Legge 25 novembre 2024, n.177, recante disposizioni di modifica al Codice della Strada, che ha attribuito al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita, i compiti in materia di viabilità stradale in ambito portuale;
CONSIDERATO	che il traffico mercantile, con particolare riguardo a quello passeggeri, nel corso degli ultimi anni ha subito delle mutazioni in ordine alle esigenze della tipologia di traffico anche internazionale, rendendo di fatto necessario un adeguamento della relativa disciplina, anche in relazione ad alcune modifiche strutturali del porto di Termoli;
TENUTO CONTO	altresì, che nel predetto ambito portuale coesistono diverse componenti quali il traffico passeggeri, la pesca, il diporto, la cantieristica, il traffico navale mercantile ed attività commerciali;
RITENUTO	opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali, nonché alla tutela della pubblica incolumità, tutte nella loro più ampia accezione, atteso che, per altro, il porto di Termoli, con le relative pertinenze, inserito nel contesto urbano, è privo di recinzione con relativo varco di accesso;
RITENUTO	necessario aggiornare il vigente regolamento a seguito di sopraggiunte modifiche normative;
VISTI	gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del Porto di Termoli – Edizione Marzo 2026".

Articolo 2

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della presente Ordinanza.

In pari data sono abrogati i provvedimenti in premessa citati e di seguito riportati:

- Ordinanza n. 30/2018 in data 13/06/2018;
- Ordinanza n. 02/2019 in data 16/01/2019;
- Ordinanza n. 64/2019 in data 16/09/2019.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'articolo 53 del D.lgs. n.171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'Articolo 1231 del codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Termoli, *data della firma digitale.*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe PANICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE PANICO
In Data/On Date:
venerdì 6 marzo 2026 10:54:37



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

REGOLAMENTO DEL PORTO DI TERMOLI



– EDIZIONE MARZO 2026 –

INDICE

PARTE PRIMA	7
Della disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali.....	7
Titolo I - Norme Generali	8
Articolo 1_Campo di applicazione	8
Articolo 2_Ambito di applicazione	8
Articolo 3_Destinazione dei moli e delle banchine	8
Articolo 4_Unità soggette alla regolamentazione	8
Articolo 5_Norme di sicurezza generali.....	9
Articolo 6_Navigazione e movimento.....	9
Articolo 7_Priorità degli accosti	9
Articolo 8_Manovre di entrata e di uscita dal porto	10
Articolo 9_Utilizzo della canaletta di ingresso/uscita	10
Articolo 10_Velocità di sicurezza	11
Articolo 11_Incidenti/avarie	11
Titolo II_Disciplina degli ormeggi.....	12
Capo I_Richiesta di ormeggio e relative autorizzazioni	12
Sezione I_Prescrizioni Generali	12
Articolo 12_Prescrizioni Generali	12
Articolo 13_Presentazione nota d'informazione	12
Articolo 14_Domanda di accosto	13
Articolo 15_Autorizzazione dell'Autorità Marittima	13
Articolo 16_Accosti preferenziali	13
Articolo 17_Obblighi durante la navigazione in ambito portuale.....	13
Articolo 18_Servizi portuali.....	14
Articolo 19_Obblighi durante la sosta in porto.....	14
Articolo 20_Presenza minima dei componenti dell'equipaggio delle navi in sosta nel porto.....	15
Articolo 21_Lavori a bordo di navi in sosta nel porto.....	15
Articolo 22_Norme per la prevenzione degli incendi	16
Articolo 23_Adempimenti delle navi che intendono entrare in porto connessi alla normativa internazionale di Port Security	16
Sezione II_Prescrizioni particolari per unità passeggeri	17
Articolo 24_Tipologia di accosto	17
Articolo 25_Modalità di presentazione delle domande	17
Articolo 26_Contenuto delle istanze.....	18
Articolo 27_Concorrenza di istanze e criteri di valutazione	18
Articolo 28_Assegnazione degli accosti.....	18

Articolo 29_Accosti straordinari di navi in servizio di linea dipendenti da motivi occasionali	19
Articolo 30_Caso fortuito o di forza maggiore	19
Articolo 31_Sostituzione dell'unità	19
Articolo 32_Mancato utilizzo dell'accosto	19
Articolo 33_Ulteriori obblighi del Comandante della Nave trasporto passeggeri in entrata ed uscita dal porto.....	20
Articolo 34_Obbligo di registrazione delle persone a bordo	21
Articolo 35_Divieto di particolari forme di pubblicità	21
Sezione III_Prescrizioni particolari per i motopescherecci	21
Articolo 36_Classificazione delle unità da pesca ai fini della gestione degli ormeggi	21
Articolo 37_Unità da pesca autorizzate ad ormeggiare e stazionare stabilmente nel porto di Termoli	21
Articolo 38_Revoca delle autorizzazioni	22
Articolo 39_Banchine di ormeggio per le unità da pesca	23
Articolo 40_Obblighi durante la sosta in porto.....	23
Articolo 41_Unità da pesca che accedono al porto di Termoli limitatamente all'effettuazione di operazioni commerciali.....	23
Articolo 42_Unità da pesca che accedono al porto di Termoli per l'occasionale rifugio per comprovate ragioni di sicurezza della navigazione	24
Articolo 43_Divieti	24
Sezione IV_Prescrizioni particolari per le unità da diporto	24
Articolo 44_Banchine di ormeggio per le unità da diporto	24
Articolo 45_Obblighi per i concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto	24
Articolo 46_Unità da diporto provenienti da porti esteri.....	24
Articolo 47_Divieti	25
Articolo 48_Disposizioni particolari per le unità impegnate in allenamento sportivo	25
Capo II_Ancoraggio in rada	25
Articolo 49_Punti di fonda	25
Articolo 50_Accesso e sosta nelle zone riservate all'ancoraggio delle navi	26
Articolo 51_Formalità di arrivo	27
Articolo 52_Prescrizioni per le navi alla fonda.....	27
Capo III_Operazioni di allibo al Campo Rospo Mare	27
Articolo 53_Campo di applicazione.....	27
Articolo 54_Richiesta di nulla osta all'allibo e relativa documentazione	28
Articolo 55_Inertizzazione delle cisterne e del carico	28
Articolo 56_Misure e Modalità.....	29
Capo IV_Prescrizioni per le unità in disarmo od in sosta inoperosa nel porto di Termoli.....	30

Articolo 57_Prescrizioni per le unità da pesca in disarmo presso le banchine pubbliche.....	30
Articolo 58_Altre condizioni e limiti di durata del disarmo	31
Articolo 59_Responsabile della nave in disarmo/registro di bordo	32
Articolo 60_Dotazioni e mezzi del servizio di guardiana	32
Articolo 61_Conferimento dei rifiuti e dei residui del carico	32
Articolo 62_Lavori a bordo delle unità	33
Articolo 63_Unità da diporto	33
Articolo 64_Unità in sosta inoperosa	33
PARTE SECONDA_Dell'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli	34
Capo I Disposizioni comuni	35
Articolo 65_Campo di applicazione	35
Articolo 66_Disposizioni generali	35
Articolo 67_Banchine destinate alla movimentazione di merci pericolose	35
Articolo 68_Norme per l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose	36
Articolo 69_Disposizioni particolari per l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose appartenenti alla classe 6.2.	36
Articolo 70_Prescrizioni per il comandante della nave	36
Articolo 71_Sosta e deposito in porto di merci pericolose	37
Articolo 72_Prescrizioni di sicurezza	37
Articolo 73_Obblighi e divieti	38
Capo II Disposizioni particolari per il trasporto dei rifiuti solidi urbani	38
Articolo 74_Campo di applicazione	38
Articolo 75_Prescrizioni	39
Articolo 76_Procedimento autorizzativo	40
Articolo 77_Disposizioni finali	40
PARTE TERZA_Delle attività esercitate in ambito portuale	41
Titolo I_Del rifornimento di carburanti alle navi in porto	42
Capo I Disposizioni generali	42
Articolo 78_Definizioni e campo di applicazione	42
Articolo 79_Adempimenti	42
Articolo 80_Disposizioni antinquinamento	42
Articolo 81_Personale addetto al trasporto ed al bunkeraggio	43
Capo II Disciplina particolare del bunkeraggio via mare	43
Articolo 82_Zona destinata al bunkeraggio	43
Articolo 83_Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina	43
Articolo 84_Ulteriori prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina in banchina	45
Articolo 85_Rifornimento a mezzo bettolina in rada	45

Articolo 86_Vigilanza antincendio	46
Articolo 87_Richiesta di autorizzazione	46
Capo III_Disciplina particolare del bunkeraggio via terra alle unità navali a mezzo autobotte	46
Articolo 88_Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo autobotte	46
Articolo 89_Vigilanza antincendio	48
Articolo 90_Richiesta autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte	48
Articolo 91_Unità in servizio di linea regolare	48
Articolo 92_Responsabilità.....	48
Capo IV_Disciplina particolare per le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi	49
Articolo 93_Certificazione tecnica dei distributori fissi.....	49
Articolo 94_Rifornimento carburante (bunker) a mezzo distributori fissi	49
Articolo 95_Prescrizioni generali e di sicurezza	49
Articolo 96_Dotazione dei distributori.....	51
Articolo 97_Disposizioni relative all'ormeggio	51
Capo V_Disposizioni particolari per il rifornimento degli impianti fissi	52
Articolo 98_Modalità di comunicazione del rifornimento dei depositi	52
Articolo 99_Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi	52
Titolo II_Delle norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche nelle rade, nei porti del Circondario Marittimo di Termoli ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione, nonché al campo di coltivazione idrocarburi denominato "Campo Rospo Mare"	54
Capo I_Disposizioni generali	54
Articolo 100_Campo di applicazione.....	54
Articolo 101_Generalità.....	54
Capo II_Esecuzione di lavori a bordo di navi con l'uso di fonti termiche	55
Articolo 102_Procedure per il rilascio del nulla-osta all'uso di fiamma.....	55
Articolo 103_Esecuzione di lavori con uso di fiamma durante diverse soste della nave in porto	56
Articolo 104_Lavori con l'uso di fiamma a bordo di navi in rada	56
Articolo 105_Lavori che richiedono l'uso di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco, nonché operazioni di ossitaglio, per cui è possibile applicare la procedura standardizzata per il rilascio del nulla osta.....	56
Articolo 106_Documentazione da presentare per il rilascio del nulla osta con procedura standardizzata.....	57
Articolo 107_Obblighi del datore di lavoro.....	57
Articolo 108_Rilascio del Nulla Osta	58
Titolo III_Delle ulteriori attività esercitate nell'ambito del porto di Termoli	59
Articolo 109_Sorvolo di velivoli	59
Articolo 110_Ordine pubblico e sicurezza portuale	59

Articolo 111 Disposizioni particolari inerenti la sicurezza delle operazioni di alaggio e varo	59
---	----

ALLEGATI	60
ALLEGATO 1	61
ALLEGATO 2	62
ALLEGATO 3	63
ALLEGATO 4	64
ALLEGATO 5	65
ALLEGATO 6	67
ALLEGATO 7	68
ALLEGATO 8	69
ALLEGATO 9	70
ALLEGATO 10	71
ALLEGATO 11	72
ALLEGATO 12	74
ALLEGATO 13	75
ALLEGATO 14	76
ALLEGATO 15	77
ALLEGATO 16	78

PARTE PRIMA

***Della disciplina della navigazione, degli ormeggi e della
sosta delle unità navali***

Titolo I - Norme Generali

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente parte disciplina la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, la sosta e il disarmo delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento e più in generale tutte le attività portuali e marittime che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto di Termoli, della relativa rada, nonché nell'impianto di coltivazione di idrocarburi, così come specificati al successivo articolo 2 e secondo la specifica disciplina contenuta nei singoli capi del Titolo II.

Le norme del presente regolamento sono integrative di quelle contenute nella legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le norme della presente parte si applicano alle seguenti zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime, meglio rilevabili negli stralci planimetrici allegati, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- **Zona di ancoraggio (Rada)**, compresa in un raggio di 0,6 miglia dal punto avente le seguenti coordinate Lat. 42. 02' 42" N. – Long. 015. 01' 54" E (Allegato 1);
- **Campo Rospo Mare**, impianto di coltivazione di idrocarburi delimitato dai seguenti vertici (Allegato 2);
 - A. Lat. 42. 11' N Long. 014. 59,5' E
 - B. Lat. 42. 11' N Long. 014. 55' E
 - C. Lat. 42. 12' N Long. 014. 55' E
 - D. Lat. 42. 13,8' N Long. 014. 57' E
 - E. Lat. 42. 13,8' N Long. 014. 59,5' E
- **Ambito portuale**, racchiuso tra il torrente Rio Vivo e la diga foranea e comprendente i seguenti moli e banchine:
 - Molo Sud;
 - Banchina di Riva;
 - Molo Nord 1. tratto;
 - Molo Nord 2. tratto;
 - Molo Nord – Est;
 - Molo Sud – Est.

Articolo 3

Destinazione dei moli e delle banchine

Fatte salve eventuali esigenze legate alla sicurezza della navigazione e portuale, la destinazione dei moli e delle banchine è individuata con l'Ordinanza n. 70/2025 in data 29/10/2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il cui estratto è riportato in Allegato 3.

Articolo 4

Unità soggette alla regolamentazione

Le norme contenute nella presente parte devono essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nel porto di Termoli, fatta salva l'assegnazione del particolare posto di ormeggio per Unità navali militari, nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, di caratteristiche o di pescaggio.

Articolo 5

Norme di sicurezza generali

Salvo diverso ordine dell'Autorità Marittima per situazioni contingenti, tutte le unità navali devono ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

Tutte le unità devono essere in possesso della documentazione prevista e delle dotazioni marinaresche prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.

In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 6

Navigazione e movimento

Le navi ed i galleggianti, come definiti al precedente articolo 4, possono navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto, secondo le modalità stabilite ai singoli capi del Titolo II.

In qualsiasi momento la Capitaneria di porto di Termoli, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale, intesa nella sua più ampia accezione, ovvero le condizioni meteomarine od altri impedimenti dovessero rendere insicuro il movimento, potrà disporre di lasciare e/o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

In virtù di quanto previsto al comma precedente, le navi, per cui è prescritta dotazione radio VHF, devono osservare ascolto radio VHF sul canale 16.

Articolo 7

Priorità degli accosti

La programmazione degli accosti e delle manovre nell'ambito della rada e del porto di Termoli, seguirà, in linea di massima, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima, il seguente ordine di priorità:

- Navi che trasportano merci pericolose in uscita;
- Navi passeggeri di linea in uscita;
- Navi passeggeri di linea in entrata;
- Navi passeggeri non di linea in uscita;
- Navi passeggeri non di linea in entrata;
- Navi da carico di linea in uscita;
- Navi da carico di linea in entrata;
- Navi da carico in uscita;
- Navi da carico in entrata;
- Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- Navi in movimento per altra banchina per motivi diversi da quelli delle operazioni commerciali;
- Navi che trasportano merci pericolose in entrata.

Nell'ordine degli accosti, a parità di condizioni, verrà seguito l'ordine di preferenza determinato dall'ordine di arrivo ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione.

I posti di ormeggio sono assegnati alle varie unità secondo le modalità di cui al presente Capo e possono essere soggetti, in qualsiasi momento ed a giudizio dell'Autorità Marittima, a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità, l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

L'accosto è considerato libero qualora la nave arrivi con due ore di ritardo sull'orario previsto e non sia stata presentata comunicazione di aggiornamento dell'orario con le stesse modalità di cui all' articolo 14.

La nave che ha ultimato le operazioni commerciali deve lasciare l'ormeggio libero qualora la banchina fosse destinata ad una nave che deve operare; in caso di inadempienza la prima è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati ed i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 8

Manovre di entrata e di uscita dal porto

In ragione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del porto di Termoli, nonché dei fondali presenti lungo le banchine portuali, è consentita l'entrata e l'uscita dal medesimo porto delle unità che presentino i seguenti pescaggi massimi:

- a) **Metri 3.60**: navi passeggeri e navi da carico;
- b) **Metri 4.00**: navi passeggeri e navi da carico in condizioni di alta marea e meteomarine favorevoli;
- c) **Metri 4.30**: unità destinate al servizio di rimorchio portuale in condizioni di marea superiore allo zero idrografico (livello di riferimento degli scandagli – Zo) anche in considerazione dei pescaggi in prossimità delle banchine ad esse destinate;
- d) **Metri 3.60**: unità da pesca e da diporto o aventi altra destinazione;
- e) **Metri 2.00**: esclusivamente per le unità da diporto destinate all'ormeggio presso gli ultimi 100 metri del molo Sud.

Tutte le unità navali in genere, a prescindere dal pescaggio, nelle manovre di entrata e di uscita dal porto hanno l'obbligo di utilizzare la canaletta di ingresso/uscita secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 9.

In virtù di quanto disposto ai precedenti commi, è vietato a tutte le navi in genere, ai galleggianti ed ai natanti tutti, ancorarsi e/o sostare nella stessa canaletta e nel raggio di sicurezza di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto.

Articolo 9

Utilizzo della canaletta di ingresso/uscita

L'entrata/uscita delle unità navali deve avvenire preferibilmente in ore diurne, utilizzando esclusivamente la canaletta di accesso al bacino portuale meglio evidenziata nell'allegato stralcio nautico parte integrante del presente regolamento (Allegato 4).

Tutte le unità navali in ingresso e uscita dal porto di Termoli devono impiegare la canaletta di accesso con le modalità di seguito indicate ed in particolare, raggiungendo l'ENTRY/EXIT POINT, individuato in coordinate geografiche (WGS 84) Lat. 41.59' 54"N - Long. 015.00'52"E con rilevamento fanale verde 319. distanza 0.4 Mg.

Fase di ingresso

La fase di ingresso in porto deve avvenire raggiungendo l'entry-point, nelle predette coordinate, navigando all'esterno dell'area di sicurezza, e dal predetto punto assumere rotta vera 305 fino a raggiungere il bacino portuale (transitare lasciando il molo martello ad una distanza non inferiore a 30 metri).

Fase di uscita

La fase di uscita dal bacino portuale deve avvenire, raggiungendo l'exit-point, nelle coordinate di cui al primo capoverso, navigando con rotta vera 125. Raggiunto l'exit-point procedere mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri dal fanale verde di ingresso in porto a Termoli.

Comunicazioni

Il Comandante/Conduuttore dell'unità navale che si appresta all'ingresso in porto deve comunicare almeno 15 minuti prima, via radio VHF sul canale 16, alla Capitaneria di porto, i relativi pescaggi, impegnando la canaletta di ingresso al porto con la massima cautela, salvo diverse e contrarie istruzioni impartite dall'Autorità Marittima.

Analoga comunicazione dovrà essere resa, secondo le medesime modalità, dal Comandante/Conduuttore dell'unità navale che si appresta ad impegnare la canaletta in uscita.

Articolo 10

Velocità di sicurezza

Ogni nave/unità che navighi in ambito portuale deve procedere ad una **velocità non superiore ai 3 (tre) nodi**, salvo che l'unità navale, per sue caratteristiche nautiche, non possa procedere a velocità minima pari o inferiore a quella appena citata. In ogni caso la velocità deve essere tale da non determinare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità. I casi di forza maggiore o stato di necessità che imponessero il superamento del limite di velocità sopra citato o quello (superiore) della velocità minima consentita dell'unità, dovranno essere dichiarati formalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli e fatti seguire da annotazione nel giornale nautico, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, anche da dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell'Articolo 182 Cod. Nav.

Ferme restando le disposizioni relative alle zone di sicurezza ed all'obbligo di comunicazione radio e fatte salve le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), le unità navali in entrata devono dare la precedenza alle unità navali che stanno eseguendo la manovra di uscita.

Articolo 11

Incidenti/avarie

L'unità navale che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, deve darne immediato avviso alla Capitaneria di porto di Termoli e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, rimanendo a disposizione per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, di ogni emergenza/avarie che dovesse verificarsi a bordo e che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

Titolo II

Disciplina degli ormeggi

Capo I

Richiesta di ormeggio e relative autorizzazioni

Sezione I

Prescrizioni Generali

Articolo 12

Prescrizioni Generali

Le navi dirette agli ormeggi nel porto di Termoli devono contattare almeno 30 (trenta) minuti prima dell'ingresso in porto, via VHF sul canale 16, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, comunicando:

- l'orario di previsto arrivo;
- tipo, nome e nazionalità della nave;
- provenienza;
- carico trasportato e l'eventuale esistenza di avarie a bordo o anomalie di qualsiasi genere.

Prima di iniziare la manovra di ingresso deve essere richiesto il "*nulla-osta*" alla Capitaneria di porto di Termoli, per le eventuali disposizioni che la stessa ritenesse opportuno impartire. I comandanti delle navi sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente disposte dalla citata Autorità Marittima ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre dallo stesso compiute.

Qualora si rendessero necessarie manovre lungo le banchine, le stesse possono essere effettuate solo dopo aver ottenuto il previsto "*nulla-osta*" dalla Capitaneria di porto di Termoli.

Per le navi soggette all'obbligo di pilotaggio le notizie di cui al precedente primo comma possono essere fornite direttamente dal Pilota del porto, subito dopo l'imbarco dello stesso sulla nave, fermo restando l'obbligo di richiedere all'Autorità Marittima il preventivo "*nulla-osta*" all'ingresso in porto.

Ottenuto il "*nulla-osta*" di cui sopra, il Comandante della nave, o qualora a bordo il Pilota del porto in servizio a Termoli, deve comunicare a mezzo VHF sul canale 16 l'effettivo orario di entrata in porto (al traverso dei fanali di ingresso al porto) e di disormeggio, anche per cambio accosto, alla Capitaneria di porto di Termoli.

Il "*nulla-osta*" alla navigazione può essere revocato in qualsiasi momento dalla Capitaneria di porto di Termoli.

A tal fine tutte le navi dovranno far sempre ascolto radio in VHF sul canale 16.

Articolo 13

Presentazione nota d'informazione

Il comando di bordo delle navi di qualsiasi genere che hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui agli articoli 179, 181, 182, 183, 184, 185 del Codice della Navigazione, devono far pervenire, tramite il sistema NMSW-PMIS e secondo le disposizioni emanate con le ordinanze n. 04/2022 e n. 06/2022, la nota d'informazione all'arrivo della nave in porto.

Articolo 14

Domanda di accosto

Il Comandante della nave, ovvero l'agente marittimo raccomandatario, deve inoltrare alla Capitaneria di porto di Termoli (Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa portuale) domanda di accosto attraverso il sistema NMSW-PMIS, secondo le tempistiche dettate dalle Ordinanze n. 04/2022 e n. 06/2022.

Le unità da diporto dirette al porto turistico "Marina di San Pietro" devono attenersi, per la domanda di accosto, a quanto previsto dal Regolamento del porto turistico "Marina di San Pietro", approvato dall'Autorità Marittima.

Articolo 15

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

Acquisite e valutate le informazioni di cui al precedente articolo, l'Autorità Marittima provvederà, se del caso, ad autorizzare le navi ad approdare nella banchina richiesta, ovvero ad assegnare il posto di ormeggio idoneo, in relazione alle dimensioni, caratteristiche e tipologia dell'unità, nonché alle esigenze operative del porto.

All'arrivo in porto, i Comandanti delle navi sono tenuti a comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli, a mezzo apparato VHF con chiamata sul canale 16, l'avvenuto ormeggio in banchina osservando le prescrizioni eventualmente loro impartite ai fini della sicurezza portuale. Rimane a carico del Comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre eseguite.

Articolo 16

Accosti preferenziali

Si considerano accosti preferenziali gli ormeggi autorizzati alle navi di linea. Ai fini del presente articolo per navi di linea si intendono le unità che effettuano collegamenti periodici tra il porto di Termoli ed altri sorgitori su un itinerario prestabilito, con cadenza almeno bisettimanale, sulla base di orari regolarmente pubblicati e per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni calendariali – o non inferiore a 30 (trenta) giorni calendariali quando il servizio è reso da due o più unità operate dalla stessa società di navigazione.

Per la disciplina relativa alle modalità di richiesta ed assegnazione degli accosti preferenziali si rimanda alla Sezione II del presente Capo.

I tratti di banchina assegnati alle unità navali autorizzate agli accosti preferenziali possono essere occupati, qualora liberi, da altre unità, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, quando non sia previsto l'arrivo di navi aventi diritto o vi sia un congruo lasso di tempo prima di detto arrivo e sempreché non sussistano problemi di ordine doganale, di polizia o di natura tecnica.

I comandanti delle navi devono, comunque, impegnarsi per iscritto a lasciare immediatamente libero l'ormeggio a proprie spese e ad interrompere le eventuali operazioni commerciali in corso all'arrivo della nave avente l'accosto preferenziale.

Articolo 17

Obblighi durante la navigazione in ambito portuale

Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le navi devono:

- tenere pronte le ancore per dar fondo all'occorrenza;
- quando in prossimità delle banchine la velocità deve essere ridotta al minimo possibile tenendo i propulsori al più basso regime o, se possibile, procedendo con il solo abbrivio compatibile con il buon governo;
- allo stesso modo arrestare i propulsori nelle immediate vicinanze delle banchine onde evitare lo sgrottamento delle medesime, quando gli stessi propulsori non siano necessari per la manovra;
- in caso di necessità richiamare con cinque fischi brevi l'attenzione di eventuali unità che intralcino la navigazione e/o la manovra;

- segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia;
- mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF.

Articolo 18

Servizi portuali

L'impiego dei servizi portuali quali il Pilota del porto, i rimorchiatori e gli ormeggiatori, come disciplinato per ogni servizio con apposita specifica regolamentazione, devono essere ordinati per tempo dal Comandante della nave, anche tramite l'agenzia marittima.

Il Pilota del porto, in considerazione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del porto di Termoli, caratterizzato da disomogeneità dei fondali e dal limitato passo di accesso al porto, deve controllare scrupolosamente i pescaggi della nave prima di iniziare la manovra di ormeggio e disormeggio e deve evitare di condurre navi alle banchine con pescaggi e dimensioni superiori a quelle consentiti e, qualora emergano problematiche, dovrà darne immediato avviso alla Capitaneria di porto di Termoli per i provvedimenti di specifica competenza.

Analoghi obblighi, di cui al presente articolo, sono posti a carico dei comandanti delle navi che, in ragione delle dimensioni e del pescaggio dell'unità al loro comando, non dovessero, ai sensi del vigente regolamento di pilotaggio, fare ricorso al pilotaggio obbligatorio.

Articolo 19

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto le navi devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi e/o secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di porto di Termoli, anche a mezzi del proprio personale presente in banchina;
- effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) a non creare pericoli, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di caricazione/dscarica;
- nel caso di ormeggio di punta (andana) avere, di regola, 2 (due) ancore in mare, e cavi di poppa in numero e resistenza adeguati. In ogni caso l'eventuale richiesta di ormeggio in andana deve essere espressamente indicata nella domanda di accosto di cui all'articolo 14;
- utilizzare idonei parabordi;
- in caso di ormeggio in andana predisporre in banchina apposita lamiera di adeguate dimensioni e spessore atta a ricevere il portellone di ingresso della nave; ciò al fine di preservare il manto asfaltato della banchina di ormeggio da una precoce usura;
- mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- mantenere aperto l'ascolto radio VHF sul canale 16 per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dall'Autorità Marittima;
- eseguire prontamente i movimenti lungo banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi, anche su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima;
- apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio, o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato di banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
- disporre un servizio di guardia allo scalandrone per evitare che salga a bordo personale estraneo alle operazioni commerciali o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima o dal Comando di bordo.

- attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone qualora ormeggiati a banchine prive di illuminazione;
- non permettere l'accesso né la discesa di alcuno, ad eccezione del personale e degli enti autorizzati e non iniziare le operazioni commerciali fino al rilascio della libera pratica sanitaria, se del caso concessa anche via radio;
- tenere disattivati i radar di bordo;
- posizionare al di sotto dello scalandrone, in modo ben visibile, cartelloni riportanti il divieto di accesso a persone non autorizzate e il divieto di fumare (se trattasi di navi cisterna o navi con merci pericolose);
- dotare tutti i cavi di ormeggio di paratopi;
- evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo che la nave sia pronta a muovere in qualsiasi momento; eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta dalla Capitaneria di porto di Termoli, fermo restando l'obbligo di garantire, con apposita dichiarazione scritta, la pronta ed immediata disponibilità di un rimorchiatore di adeguata potenza.

La Capitaneria di porto di Termoli ha facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o, se ritenuto più opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condimeteo, nonché di adottare qualsiasi altra misura connessa alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Articolo 20

Presenza minima dei componenti dell'equipaggio delle navi in sosta nel porto

A bordo delle navi in sosta nel porto di Termoli, deve essere sempre presente un'aliquota di equipaggio sufficiente affinché la nave sia sempre pronta a muovere; inoltre gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi dovranno essere mantenuti in efficienza.

Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi sono passeggeri, almeno un terzo dei componenti della squadra deve essere sempre a bordo pronto a fronteggiare ogni evenienza.

Per i galleggianti devono essere sempre prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

Per le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, deve essere sempre prontamente reperibile un'aliquota del medesimo, secondo la composizione quantitativa e qualitativa, in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

All'uopo il comando di bordo deve produrre alla Capitaneria di porto di Termoli formale comunicazione, nella quale dovranno essere indicati i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Articolo 21

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza della nave stessa e delle operazioni commerciali in atto o con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi. Eventuali deroghe saranno esaminate dall'Autorità Marittima esclusivamente in caso di comprovata necessità, in base alle norme del presente Regolamento e sempre che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali, fatta comunque salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

I suddetti lavori, quando autorizzati, devono essere eseguiti da ditte regolarmente iscritte nei registri ex Articolo 68 Cod. Nav. tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ovvero da personale dipendente dai cantieri navali che operano in regime di concessione demaniale Marittima.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo "Nulla Osta" dell'Autorità Marittima, fermi restando i rimanenti obblighi di natura doganale.

Articolo 22

Norme per la prevenzione degli incendi

Nessun lavoro di riparazione, costruzione o demolizione da eseguirsi nell'ambito portuale di Termoli o su naviglio in genere ormeggiato nel predetto porto e che comporti l'uso di fonti termiche, potrà essere effettuato senza le preventive autorizzazioni della Capitaneria di porto di Termoli, che imporrà le relative prescrizioni di sicurezza da osservare secondo le norme contenute nel presente Regolamento, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

I Comandanti delle navi presenti nel porto e nella rada di Termoli hanno l'obbligo di mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo di personale di bordo; qualora dovesse manifestarsi un principio di incendio a bordo, il Comandante dell'unità dovrà avvisare immediatamente la Capitaneria di porto.

Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali ed a bordo delle unità in genere che ormeggiano nel porto di Termoli è vietato fumare, accendere fiammiferi o attivare qualsiasi altra fonte di ignizione, ove ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci o sostanze infiammabili.

Articolo 23

Adempimenti delle navi che intendono entrare in porto connessi alla normativa internazionale di Port Security

Tutte le navi che effettuano viaggi internazionali e quelle che effettuano navigazione nazionale adibite al traffico passeggeri di classe A (Articolo 4 della Direttiva 98/18/CE del 17 marzo 1998) che intendono entrare nel porto di Termoli o procedere per l'ormeggio presso gli Impianti Portuali (Port Facilities) ITTMI0007, ITTMI0008 e ITTMI0009, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 725/2004, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74 - Capitolo XI-2, del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS CODE parte A e B) con le procedure e comunicazioni di dettaglio specificate nel Regolamento approvato con Ordinanza n. 06/2022 della Capitaneria di porto di Termoli in data 07/03/2022 - "Modalità di Espletamento delle Pratiche Amministrative relative all'Arrivo, Sosta e Partenza delle Navi che scalano i Porti ricadenti nella Giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli".

L'interfaccia Nave/Porto dovrà in ogni modo avvenire nel rispetto dell'Organizzazione di Sicurezza del porto (ai sensi del Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 203) e pertanto l'Organizzazione di Security di bordo (SSO/Comando nave/CSO) delle unità dirette presso le banchine portuali o gli impianti portuali (Port Facilities) sopra indicati, dovranno altresì, con congruo anticipo, prendere diretti contatti con il rispettivo Agente di Sicurezza del Porto (PSO) o dell'Impianto Portuale (PFSO).

Resta inteso che alle navi alle quali si applicano le disposizioni sopra riportate, quando si trovano nel porto di Termoli o presso un impianto portuale (Port Facility), sono soggette a controlli da parte del Personale Ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto per le verifiche di specifica competenza in materia.

Nel caso in cui si verificano incidenti di security o vi siano attività o notizie tali da far temere l'avverarsi di una minaccia alla sicurezza della nave, del porto e/o dell'impianto portuale, tutte le

operazioni di interfaccia dovranno essere immediatamente sospese ed attivate le azioni e le comunicazioni previste nei rispettivi piani di sicurezza (SSP/PSP/PFSP).

Sezione II

Prescrizioni particolari per unità passeggeri

Articolo 24

Tipologia di accosto

Ai fini del presente Regolamento si definiscono per:

- accosto annuale: interfaccia nave/porto – per collegamenti di linea tra il porto di Termoli ed un altro porto (nazionale/internazionale) effettuati con orari ed itinerari regolarmente pubblicati per tutto il corso dell'anno, con cadenza minima bisettimanale;
- accosto stagionale: interfaccia nave/porto – per collegamenti di linea tra il porto di Termoli ed un altro porto (nazionale/internazionale) effettuati con orari ed itinerari regolarmente pubblicati per un periodo inferiore ad un anno ma superiore a 60 giorni – o non inferiore a 30 (trenta) giorni calendariali quando il servizio è reso da due o più unità di proprietà della stessa società di navigazione, comunque con cadenza minima bisettimanale.
- accosti occasionali: interfaccia nave/porto – per viaggi tra il porto di Termoli ed un altro porto (nazionale/internazionale) non effettuati con orari ed itinerari prefissati e che, pertanto, non rivestono il carattere della continuità;
- accosti straordinari: interfaccia nave/porto – per soste non programmate dettate da motivi contingenti valutati caso per caso.

Gli accosti in parola saranno accordati previo rilascio di apposite autorizzazioni che oltre a richiamare e/o dare attuazione alle norme dettate nel presente Regolamento, potranno contenere ulteriori prescrizioni in materia di traffico, polizia e sicurezza della navigazione.

Articolo 25

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze di autorizzazione all'accosto aventi carattere annuale o stagionale, conformi al modello allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante (Allegato 5), dovranno pervenire alla Capitaneria di porto di Termoli **entro il 15 novembre** di ogni anno antecedente a quello in cui si intende effettuare il collegamento di linea.

Con comunicazione scritta, la suddetta istanza dovrà essere confermata, nel contenuto e soprattutto nella modalità di esecuzione del servizio, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si intende effettuare il collegamento di linea; in mancanza l'istanza sarà archiviata per carenza d'interesse.

Le eventuali richieste d'accosto, pervenute oltre il termine tassativo del 15 novembre saranno oggetto di valutazione residuale e potranno essere inserite nel programma degli accosti in base alle valutazioni dell'Autorità Marittima, connesse alla opportunità di assicurare un miglior servizio all'utenza, in funzione della domanda di trasporto e della ricettività delle unità già autorizzate. Potrà essere acquisito, al riguardo, anche un parere, non vincolante per l'Amministrazione Marittima, delle società armatrici, circa l'inserimento di nuove corse nel quadro accosti. Le istanze potranno essere esaminate soltanto qualora si riferiscono a collegamenti di linea per periodi non inferiori a 90 giorni.

Le istanze di accosto devono essere presentate dal proprietario o dall'armatore dell'unità o dal legale rappresentante della società in gestione.

Possono essere altresì prese in considerazione, istanze, nelle modalità sopra indicate, relative a navi noleggiate, purché detto noleggio sia effettuato da società o impresa individuale avente i requisiti di cui agli artt. 143 e 265 del Codice della Navigazione; in tal caso, l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante della ditta richiedente, con l'indicazione delle relative generalità complete.

Articolo 26

Contenuto delle istanze

L'istanza tesa all'ottenimento di apposita autorizzazione agli accosti nel porto di Termoli, deve contenere, oltre al nome della nave, i seguenti ulteriori elementi:

- a. durata del collegamento: annuale o stagionale; in tale ultimo caso vale quanto stabilito al precedente articolo 24;
 - b. data di inizio, orari di partenza/arrivo del servizio;
 - c. scheda conforme al modello allegato (Allegato 5) e relativa documentazione tecnica, da cui si evincano le caratteristiche dell'unità, al fine di valutare opportunamente l'assegnazione dell'ormeggio; sono esentate dall'obbligo dell'invio della scheda tecnica le società armatrici che intendono effettuare collegamenti di linea con le stesse unità che nell'anno precedente hanno effettuato il medesimo servizio;
 - d. accosto prescelto e tipo di ormeggio;
 - e. nulla osta dell'Autorità Marittima, qualora si effettui servizio con porti nazionali, del porto di collegamento, quale condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra.
- Possono essere altresì prese in considerazione, istanze relative a navi noleggiate, purché detto noleggio sia effettuato da società o impresa individuale avente i requisiti di cui agli artt. 143 e 265 del Codice della Navigazione; in tal caso, l'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante della ditta richiedente, con l'indicazione delle relative generalità complete.

Articolo 27

Concorrenza di istanze e criteri di valutazione

Qualora siano presentate istanze in concorso tra loro, l'Autorità Marittima procederà ad un esame delle richieste di accosto, adottando i criteri preferenziali di seguito e nell'ordine indicati:

- a. maggiore continuità del servizio svolto in anni precedenti;
- b. maggiori garanzie di proficua esecuzione del servizio, in relazione alle capacità tecnico – operative del richiedente;
- c. numero complessivo degli accosti, in relazione alla durata del servizio (annuale e/o stagionale);
- d. periodicità dei collegamenti.
- e. società armatrice che nell'anno precedente a quello di riferimento abbia effettuato il collegamento marittimo con la medesima unità, o con altra armata o noleggiata dalla stessa società, avente caratteristiche tecniche del tutto simili alla precedente.

Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza si procederà, alla presenza di tutte le parti interessate, mediante apposita conferenza di servizi, presieduta dal Capo del Compartimento Marittimo di Termoli o Ufficiale delegato, all'assegnazione degli accosti.

In caso di domande di accosto per orari concorrenti a quelli della società sovvenzionata, è accordata preferenza all'accosto richiesto dalla società sovvenzionata, limitatamente al collegamento marittimo sovvenzionato dallo Stato, finalizzato al soddisfacimento dei servizi minimi essenziali per la comunità delle Isole Tremiti.

Articolo 28

Assegnazione degli accosti

Ultimate le procedure di cui ai precedenti articoli, l'Autorità Marittima autorizza con separato provvedimento, oppure approva con ordinanza, il definitivo prospetto orario dei turni di accosto, con l'indicazione dei soggetti autorizzati ad effettuarli e del posto di ormeggio assegnato.

Fatte salve diverse determinazioni dell'Autorità Marittima connesse a ragioni tecnico – operative e di sicurezza portuale e della navigazione, alla società di navigazione richiedente è assegnato, di massima, l'ormeggio dell'anno precedente; ciò anche al fine di non incidere negativamente nell'organizzazione gestionale ed operativa delle singole società.

Gli accosti così assegnati successivamente alla loro definitiva approvazione, non subiranno modificazioni né di orario, né di porto di provenienza/destinazione, se non per esigenze

connesse alla sicurezza della navigazione e degli ambiti portuali, nonché alla polizia portuale, intesa nella sua più ampia accezione, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
Resta salva la possibilità di revocare d'ufficio detta assegnazione qualora dovessero insorgere motivi di pubblico interesse.

Articolo 29

Accosti straordinari di navi in servizio di linea dipendenti da motivi occasionali

Le domande per eventuali accosti straordinari devono pervenire alla Capitaneria di porto di Termoli, ove possibile con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

L'accosto, la cui richiesta deve essere opportunamente documentata nella forma di cui al precedente articolo 25, è soggetto ad autorizzazione dall'Autorità Marittima, previa opportuna valutazione.

Articolo 30

Caso fortuito o di forza maggiore

Le unità che, per cause di forza maggiore o comunque per fatto non imputabile all'armatore od al Comandante, non abbiano potuto osservare le procedure di cui al Presente Regolamento, una volta raggiunta la rada del porto di Termoli dovranno contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto per chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione all'accosto, che sarà concessa solo in presenza di disponibilità delle banchine ed alle condizioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Articolo 31

Sostituzione dell'unità

Su richiesta scritta del soggetto cui è autorizzato l'accosto, appositamente motivata, corredata del "Nulla Osta" dell'Autorità Marittima del porto di collegamento (qualora nazionale), la Capitaneria di porto di Termoli può autorizzare sostituzioni fra navi della stessa tipologia aventi caratteristiche tecniche sostanzialmente corrispondenti, sempre che la nave sostituite sia di proprietà o armata ovvero noleggiata secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 25.

Articolo 32

Mancato utilizzo dell'accosto

In relazione alla necessità di garantire il corretto espletamento dei collegamenti marittimi, evitando quindi disfunzioni nel servizio e, nel contempo, tutelare l'utenza nel periodo di maggiore domanda di trasporto, nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre l'autorizzazione per uno specifico accosto è revocata d'ufficio quando il mancato collegamento marittimo di linea, fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore, si protrae per 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi. In tal caso, gli accosti dell'unità saranno considerati alla stregua degli accosti occasionali e disciplinati come tali, potendo quindi essere modificati ad insindacabile giudizio di della Capitaneria di Porto di Termoli.

L'accosto revocato potrà essere assegnato anche ad altro soggetto appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale della Società che non lo ha utilizzato, sempreché non ci siano domande concorrenti.

Il soggetto che non ha utilizzato l'accosto deve, pena la revoca immediata dello stesso, comunicare tempestivamente e comunque non oltre le 12 (dodici) ore successive al previsto collegamento, alla Capitaneria di porto di Termoli, i motivi che hanno dato luogo al mancato inizio e/o sospensione del collegamento previsto.

I Comandanti, i proprietari e/o armatori delle navi sono tenuti ad effettuare i collegamenti previsti ed a rispettare gli orari di arrivo e partenza stabiliti nel provvedimento normativo o autorizzativo dell'Autorità Marittima, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il Comandante della nave, anche tramite il proprio raccomandatario marittimo, deve comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli, con la massima tempestività, ogni variazione o ritardo

rispetto alle previsioni di arrivo/partenza e di sosta indicate nell'orario di linea ed attendere in rada l'autorizzazione all'accosto.

Le predette unità dovranno altresì rispettare il successivo orario di partenza senza possibilità di recuperare eventuali corse perse se questo implichi ripercussioni sugli orari di accosto di altre unità, fatte salve eventuali direttive all'uopo dettate dall'Autorità Marittima, per particolari esigenze connesse a situazioni contingenti in materia di traffico marittimo e sicurezza della navigazione.

Per una corretta e puntuale informazione all'utenza, a cura delle società di navigazione o degli armatori, contestualmente alla comunicazione di cui ai commi precedenti, dovrà esser esposto in biglietteria l'avviso indicante la sospensione e/o interruzione della corsa.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di concedere l'autorizzazione per il medesimo singolo accosto ad altro soggetto richiedente.

Se richiesto da più soggetti, l'accosto così reso disponibile è assegnato secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Articolo 33

Ulteriori obblighi del Comandante della Nave trasporto passeggeri in entrata ed uscita dal porto

Fatte salve le prescrizioni e gli obblighi di cui ai precedenti artt. 12 e 17, i Comandanti delle unità trasporto passeggeri in entrata nel porto devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. 15 (quindici) minuti prima dell'arrivo in porto devono contattare, tramite VHF (Ch 16) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli comunicando:
 - nome della nave;
 - numero di passeggeri a bordo;
 - numero degli eventuali veicoli, nonché la quantità e la natura delle merci presenti a bordo;
- b. dare la precedenza alle navi impegnate nella manovra di uscita e comunque evitare la manovra contemporanea con altre unità;
- c. ormeggiare al posto loro assegnato e comunque in modo da non ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di altre unità;
- d. tenere il portellone di carico ben chiuso fino al termine della manovra;
- e. accertarsi che le operazioni di sbarco presso lo scalo marittimo di Termoli avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- f. iniziare le operazioni di sbarco degli eventuali veicoli presenti a bordo solo al termine dello sbarco dei passeggeri, avendo cura di verificare che i motori dei mezzi trasportati vengano accesi non prima dell'effettivo momento di sbarco.

I Comandanti delle unità in uscita dal porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a. iniziare le operazioni di imbarco degli eventuali veicoli prima dell'imbarco dei passeggeri, avendo cura di verificare che i motori dei mezzi imbarcati vengano spenti immediatamente allorquando i suddetti mezzi siano a bordo.
- b. accertarsi che le operazioni di imbarco presso lo scalo marittimo di Termoli avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
- c. chiudere il portellone di carico prima dell'inizio della manovra di disormeggio;
- d. 5 (cinque) minuti dopo la partenza dal porto devono contattare, tramite VHF (Ch 16) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli comunicando:
 - nome della nave;
 - numero di passeggeri a bordo;
 - numero degli eventuali veicoli, nonché la quantità e la natura delle merci presenti a bordo;

Tutte le navi passeggeri, in uscita dal porto di Termoli, non possono lasciare l'ormeggio prima che la nave precedente non abbia lasciato il bacino portuale e comunque non prima che questa abbia ultimato la manovra di uscita.

Parimenti, le medesime unità non possono fare ingresso nel bacino portuale prima che la nave precedente abbia ultimato la manovra di ormeggio.

Articolo 34

Obbligo di registrazione delle persone a bordo

Le compagnie di navigazione sono tenute ad implementare un sistema di registrazione delle informazioni relative ai passeggeri, approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11 maggio 2020, n. 38.

Ai fini di cui al precedente comma, le società effettuanti i collegamenti di linea dovranno nominare un *“Responsabile”* per la registrazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni.

Il *“Responsabile”* per la registrazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni, sarà il soggetto cui la Capitaneria di porto di Termoli potrà fare riferimento per l'acquisizione dei dati.

Le navi passeggeri e ro-ro passeggeri che effettuano un servizio regolare sulle rotte Termoli-Isole Tremiti e viceversa godono dell'esenzione dalle informazioni di cui al primo comma, secondo quanto previsto dal Decreto del Comando Generale delle Capitanerie di porto nr. 823/2016 del 7 settembre 2016.

Articolo 35

Divieto di particolari forme di pubblicità

Per motivi di ordine pubblico è vietato svolgere, negli ambiti portuali, opere di propaganda verbale o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, per indurre i passeggeri con o senza auto al seguito a preferire l'imbarco su navi di determinati soggetti.

Le società di navigazione che operano nel porto di Termoli devono comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli l'elenco nominativo del proprio personale impiegato a terra e relativo incarico.

Ad ogni modo, nell'ambito del porto di Termoli non è consentita alcuna tipologia di vendita itinerante o attività pubblicitaria o propagandistica che possa creare intralcio/ostacolo alla regolare circolazione stradale.

Sezione III

Prescrizioni particolari per i motopescherecci

Articolo 36

Classificazione delle unità da pesca ai fini della gestione degli ormeggi

Le unità da pesca, che scalano il porto di Termoli, si distinguono in tre categorie:

- a. unità da pesca autorizzate ad ormeggiare e stazionare stabilmente nel porto di Termoli;
- b. unità da pesca che accedono al porto di Termoli limitatamente all'effettuazione di operazioni commerciali e che nel corso dell'anno sono solite stazionare in altri porti;
- c. unità da pesca che accedono al porto di Termoli per l'occasionale rifugio per comprovate ragioni di sicurezza della navigazione (avarie, condizioni meteorologiche avverse, etc.).

Articolo 37

Unità da pesca autorizzate ad ormeggiare e stazionare stabilmente nel porto di Termoli

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in fase di ormeggio, l'accosto delle unità da pesca nel porto di Termoli non può avvenire senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto. In considerazione dei limiti delle banchine esistenti, le autorizzazioni saranno rilasciate sino al raggiungimento del valore massimo di 1200 metri, quale somma delle lunghezze fuori tutto delle unità da pesca autorizzate all'ormeggio.

La sopracitata autorizzazione può essere di 2 tipi:

- PERMANENTE;
- PROVVISORIA.

L'autorizzazione di tipo permanente potrà essere rilasciata previa presentazione di apposita istanza scritta (Allegato 6), da inviarsi alla Capitaneria di porto di Termoli anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 72 ore prima del previsto ormeggio in porto, alle unità che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

- iscrizione dell'impresa di pesca nei Registri Imprese di Pesca di Termoli;
- iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Termoli ovvero, per le navi maggiori, nelle matricole della Direzione Marittima di Pescara;
- presentazione di dichiarazione d'intento all'utilizzo del porto di Termoli per l'ormeggio e le operazioni commerciali per almeno 40 (quaranta) giorni per ogni bimestre, ovvero 20 (venti) giorni per le unità a strascico.

A parità di condizioni costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Termoli.

L'autorizzazione di tipo provvisorio può essere rilasciata per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile, previa presentazione di apposita istanza scritta (Allegato 7), da inviarsi alla Capitaneria di porto di Termoli, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 72 ore prima del previsto ormeggio in porto, alle unità da pesca in possesso di almeno uno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione permanente.

La presentazione della dichiarazione d'intento all'utilizzo del porto di Termoli per l'ormeggio e le operazioni commerciali per almeno 40 (quaranta) giorni per ogni bimestre, ovvero 20 (venti) giorni per le unità a strascico, è comunque requisito necessario.

Verrà data precedenza, nel rilascio delle autorizzazioni provvisorie, alle richieste che soddisfino due dei tre requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione permanente. A parità di numero di requisiti posseduti verrà data precedenza, nel rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ai motopescherecci che negli ultimi due anni abbiano ormeggiato nel porto di Termoli per almeno 250 giorni all'anno, anche non continuativi.

Articolo 38

Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni all'ormeggio potranno essere revocate, anche prima della scadenza, per i seguenti motivi:

- per scarso (meno di 40 giorni per ogni bimestre, meno di 20 giorni per le unità a strascico) o scorretto utilizzo dell'ormeggio. Potranno essere concesse deroghe ai fini della presente causa di revoca, in caso di lavori di manutenzione da eseguire in altro porto.
- qualora vengano a mancare i requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione;
- in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e di polizia dei porti;
- qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che ne rendano opportuna la revoca;
- qualora l'unità lasci il porto per un periodo superiore ai 10 giorni calendariali consecutivi senza aver preventivamente informato la Capitaneria di porto di Termoli.
- in caso di raggiungimento del valore massimo di 1200 metri (Articolo 37) e successiva presentazione di ulteriori istanze tese ad ottenere l'autorizzazione permanente, posto che queste ultime hanno priorità sulle autorizzazioni provvisorie. Allo stesso modo si procederà alla revoca di autorizzazioni provvisorie nelle modalità previste dai commi successivi.

Nei casi di cui sopra le revoche saranno disposte nel seguente ordine:

- autorizzazioni provvisorie rilasciate in presenza di uno solo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione permanente, a partire dall'ultima rilasciata;
- autorizzazioni provvisorie rilasciate in presenza di due requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione permanente, a partire dall'ultima rilasciata.

A parità di numero di requisiti, verranno revocate prioritariamente le autorizzazioni relative a motopescherecci che non hanno ormeggiato nel porto di Termoli per almeno 250 giorni all'anno negli ultimi due anni, a partire dall'ultima rilasciata.

Articolo 39

Banchine di ormeggio per le unità da pesca

Le unità da pesca autorizzate con accosto permanente possono trovare ormeggio nelle banchine individuate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con l'Ordinanza n. 70/2025 di cui all'Articolo 3 del predetto regolamento.

Eventuali deroghe nella gestione degli accosti potranno essere concesse a seguito di specifiche situazioni contingenti, anche a seguito di richiesta via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, ovvero previa autorizzazione, anche verbale, rilasciata dal Nostromo del porto di Termoli o da altro personale della Capitaneria di porto di Termoli presente in banchina. Per valutazioni legate alla sicurezza della navigazione o per ragioni legate al regolare svolgimento delle attività portuali, la Capitaneria di porto di Termoli potrà sempre ordinare a qualunque unità da pesca di cambiare ormeggio.

L'assegnazione degli ormeggi alle unità da pesca avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- unità munite di autorizzazione permanente;
- unità munite di autorizzazione provvisoria con due requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione permanente;
- unità munite di autorizzazione provvisoria con uno solo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione permanente.

In caso di sopraggiunte istanze di ormeggio avanzate da unità munite di autorizzazione permanente, che non possono trovare immediato accoglimento, si applicheranno i criteri di revoca previsti dall'articolo 38.

Articolo 40

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta nell'ambito portuale i motopescherecci dovranno:

- a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri motopescherecci;
- b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficienti) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c. eseguire prontamente i movimenti lungo la banchina, che dovessero rendersi necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca, su semplice disposizione verbale, impartita dal Nostromo del porto, ovvero da altro personale della Capitaneria di porto di Termoli eventualmente presente in banchina;
- d. assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima d'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre. A tal proposito l'armatore è incaricato di comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli i domicili del personale imbarcato nonché i relativi recapiti di telefonia fissa e mobile. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo dei componenti dell'equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata ed alle esigenze operative della stessa.

Articolo 41

Unità da pesca che accedono al porto di Termoli limitatamente all'effettuazione di operazioni commerciali

Lo svolgimento di attività commerciali (sbarco prodotto ittico) nel porto di Termoli è consentito a tutte le unità da pesca, presso la Banchina di riva e Molo Nord 1. e 2. tratto.

Al termine delle operazioni commerciali, le unità da pesca prive di autorizzazione di ormeggio (di tipo permanente o provvisorio) devono immediatamente lasciare il porto di Termoli.

Articolo 42

Unità da pesca che accedono al porto di Termoli per l'occasionale rifugio per comprovate ragioni di sicurezza della navigazione

In caso di avverse condizioni meteo ovvero di avarie, le unità in transito sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'ormeggio in porto, fermo restando l'obbligo di informare l'Autorità Marittima.

La permanenza nel porto delle unità deve durare per il tempo strettamente necessario al ripristino delle avarie riscontrate, o al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Articolo 43

Divieti

Ai pescherecci di cui alla presente sezione è fatto divieto di:

- a. ormeggiare in doppia fila alle navi di cui al Capo I;
- b. sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- c. effettuare evoluzioni non necessarie in ambito portuale;
- d. lasciare attrezzature da pesca o altro materiale lungo le banchine;
- e. abbandonare rifiuti di qualunque genere.

Sezione IV

Prescrizioni particolari per le unità da diporto

Articolo 44

Banchine di ormeggio per le unità da diporto

Le unità da diporto nel porto di Termoli, possono trovare ormeggio nelle banchine individuate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con l'Ordinanza n. 70/2025 di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento e nel rispetto delle norme in materia di utilizzo del demanio marittimo.

Le unità da diporto in transito potranno trovare ormeggio alle banchine portuali, destinate prioritariamente ad altre unità navali, solo su specifica autorizzazione della Capitaneria di porto di Termoli, in relazione alla contingente situazione portuale.

Articolo 45

Obblighi per i concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto

Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti delle strutture destinate alla nautica da diporto, purché approvati dall'Autorità Marittima, i concessionari devono mantenere un registro, anche in formato elettronico, ove siano annotati, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- per le unità "stanziali": gli elementi identificativi delle unità, i dati anagrafici dell'armatore/comandante, la data di arrivo e la durata prevista del contratto di ormeggio;
- per le unità "in transito": gli elementi identificativi delle unità, i dati anagrafici dell'armatore/comandante, la data di arrivo e la data di partenza.

Articolo 46

Unità da diporto provenienti da porti esteri

I concessionari, non appena abbiano notizia dell'arrivo in porto di unità da diporto provenienti da paesi extra UE, ovvero aventi a bordo persone (sia equipaggio che passeggeri) di nazionalità "extra Schengen", hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente, anche a mezzo telefono, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, l'Ufficio della Polizia di Frontiera e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, riferendo le preliminari notizie conosciute sull'unità e sulle persone presenti a bordo.

Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari/gestori hanno, altresì, l'obbligo di raccogliere e registrare, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati

anagrafici di tutte le persone presenti a bordo, tramite passaporto o altro documento di identità e di acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio (crew list e/o documenti di lavoro/identità) i passeggeri (documento di identità) e l'unità da diporto (documento che abilita alla navigazione o altro documento che individui l'unità ed i proprietari/armatori), inviando senza ritardo tale documentazione ai suddetti Uffici.

Articolo 47

Divieti

Alle unità da diporto è fatto divieto di:

- a. sostare, ancorare e compiere evoluzioni non necessarie nel canale di accesso e nel porto;
- b. sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- c. sostare ed ancorarsi nel raggio di 500 metri dall'imboccatura del porto di Termoli;
- d. compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
- e. praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nell'ambito portuale e nelle relative adiacenze, come definite all'articolo 2 del presente Regolamento;
- f. usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio dell'imbarcazione;
- g. effettuare manutenzioni meccaniche, con esclusione degli interventi di normale controllo, e di ordinaria manutenzione nelle aree prettamente destinate agli ormeggi delle unità. Tali attività non dovranno comportare pericoli di inquinamento;
- h. effettuare travasi di carburanti o liquidi infiammabili e/o inquinanti a mezzo di taniche o latte;
- i. abbandonare rifiuti di qualunque genere.

Articolo 48

Disposizioni particolari per le unità impegnate in allenamento sportivo

Le unità a remi impegnate in attività di allenamento sportivo potranno navigare all'interno del bacino portuale, evitando di intralciare la navigazione e le manovre delle altre unità, mantenendosi comunque a debita distanza dalle rotte di accesso alle banchine seguite dalle unità mercantili in genere, comprese le unità da pesca.

Per svolgere l'attività di cui precede, le società dovranno avanzare apposita istanza alla Capitaneria di porto di Termoli, ai fini dell'ottenimento della prevista autorizzazione.

Capo II

Ancoraggio in rada

Articolo 49

Punti di fonda

Nella rada di Termoli è consentito l'ancoraggio delle navi e dei galleggianti in attesa di ormeggiare alle banchine del porto di Termoli, o destinate/provenienti dalle operazioni di allibo presso il Campo Rospo Mare, o che devono fermarsi per causa di forza maggiore o stato di necessità, ovvero per eseguire un ordine delle Autorità, nei sotto indicati **punti di fonda** riferiti al WGS 84, contraddistinti dai simboli alfabetici A, B e C, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente Regolamento:

- Punto di fonda "A": Lat. 42. 02'35" N Long. 015. 01'28" E
- Punto di fonda "B": Lat. 42. 02'31" N Long. 015. 02'16" E
- Punto di fonda "C": Lat. 42. 03'02" N Long. 015. 01'54" E

È fatta salva l'assegnazione di ulteriori altri punti di fonda al di fuori di quelli individuati in precedenza, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.

Nell'assegnazione del punto di fonda alla nave che lo richiede si terrà conto:

- del tipo di nave e del carico a bordo;
- del pescaggio della nave;
- delle condizioni meteo-marine presenti nella zona al momento della richiesta;
- del tipo di operazioni che la nave deve compiere;
- della durata della sosta.

La sosta delle navi che trasportano merci pericolose o nocive che effettuano operazioni di allibo al campo Rospo Mare, non potrà superare le 48 (quarantotto) ore dall'arrivo in rada, salvo casi particolari. Tali navi dovranno mantenere l'assetto di navigazione per tutto il periodo della permanenza in rada.

In caso di particolari contingenti situazioni direttamente e/o di riflesso connesse a superiori interessi pubblici o alla sicurezza della navigazione nella sua accezione più ampia, l'Autorità Marittima potrà disporre il cambio del punto di fonda.

Nella zona di fonda, compresa in un raggio di 0,6 miglia dal punto di coordinate 42.02'42"N 015.01'54"E è vietato l'esercizio della pesca, nonché ogni altra attività marittima, comprese quelle subacquee e salvo singole autorizzazioni dell' Autorità Marittima in relazione a particolari situazioni.

È fatto assoluto divieto di dare fondo in aree diverse da quelle assegnate.

Articolo 50

Accesso e sosta nelle zone riservate all'ancoraggio delle navi

Le unità che intendono sostare nella rada di Termoli hanno l'obbligo di attenersi alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di navigazione marittima, nonché alle disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Capo.

Le navi ed i galleggianti diretti alla suddetta zona di mare, destinata all'ancoraggio, devono comunicare, a mezzo radio VHF, con chiamata sul canale 16, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli l'ora di previsto arrivo, con almeno trenta minuti di anticipo.

Tutte le navi in arrivo nelle acque del Circondario Marittimo di Termoli dirette alla relativa rada, devono comunicare, fatte salve le ulteriori comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di navigazione marittima, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, via radio con chiamata sul canale 16 VHF i seguenti dati:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- tipo e quantità del carico a bordo (se vuota, dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- numero delle persone a bordo;
- motivo dell'ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la tutela dell'ambiente marino.

Le navi che intendono lasciare il punto di fonda devono comunicare, fatte salve le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di navigazione Marittima, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, via radio con chiamata sul canale 16 VHF, i seguenti dati:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- ora di partenza dal punto di fonda;
- eventuale avvenuto sbarco del Pilota del porto, qualora l'unità provenga da una banchina o dal Campo Rospo Mare;
- porto di destinazione e G.D.O. di previsto arrivo.

Articolo 51

Formalità di arrivo

Le pratiche di arrivo per le unità che sostano alla fonda, ma che sono in attesa di ormeggio alle banchine del porto di Termoli, o destinate al “Campo Rospo Mare”, dovranno essere espletate entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’arrivo, tramite il sistema NMSW-PMIS secondo le disposizioni emanate con le Ordinanze n. 04/2022 e n. 06/2022 di questa Autorità Marittima.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle navi che sostano in rada per condimeteo avverse o per cause di forza maggiore, e che non devono effettuare operazioni commerciali nel porto di Termoli.

Articolo 52

Prescrizioni per le navi alla fonda

Durante la sosta alla fonda:

- tutti i servizi della nave devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, assicurando la presenza a bordo del Comandante o del 1. Ufficiale di Coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra all’unità;
- deve essere assicurato l’ascolto radio continuo VHF sul canale 16;
- in caso di visibilità limitata o di avverse condimeteo, dovrà essere rafforzato il servizio di guardia e dovranno essere emessi i segnali acustici prescritti;
- le navi che sostano in rada, qualora abbiano per qualsiasi motivo l’organo propulsore e/o mezzo di governo inutilizzabile, sono obbligate a farsi assistere continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza, che deve permanere nelle immediate vicinanze.
- i galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistiti in maniera continuativa da un rimorchiatore di adeguata potenza, che deve permanere nelle immediate vicinanze.

È facoltà dell’Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, il movimento delle navi alla fonda.

È fatto divieto alle navi che trasportano “sostanze nocive”, “prodotti chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso” ovvero “merci pericolose”, come definite dalla normativa nazionale e internazionale o, quando abilitate al trasporto di tali sostanze, vuote di carico e sprovviste del certificato di “non pericolosità”, di sostare nelle acque del Circondario Marittimo di Termoli per motivi diversi da:

- a) espletamento formalità di arrivo/partenza;
- b) avverse condimeteo;
- c) forza maggiore;
- d) avaria;
- e) attesa per operazioni di allibo al Campo Rospo Mare, escluse le navi vuote di carico non munite di certificato di non pericolosità;
- f) altri motivi di carattere straordinario, da valutarsi di volta in volta da parte dell’Autorità Marittima.

Capo III

Operazioni di allibo al Campo Rospo Mare

Articolo 53

Campo di applicazione

Le operazioni di allibo di oli minerali che hanno luogo al galleggiante di stoccaggio denominato “ALBA MARINA”, ubicato presso il campo di coltivazione idrocarburi denominato Campo Rospo Mare, posizionato ad una distanza di 12 miglia circa a Nord – Nord Ovest dall’imboccatura del

porto di Termoli, sono soggette alle disposizioni contenute nel D.M. 3 maggio 1984 e successive modificazioni nonché a quelle del presente Regolamento.

Articolo 54

Richiesta di nulla osta all'allibo e relativa documentazione

Chi intenda effettuare l'allibo di oli minerali deve richiedere il nulla osta alla Capitaneria di porto di Termoli, presentando apposita richiesta di autorizzazione tramite il sistema NMSW-PMIS, ovvero utilizzando l'Allegato 8 in caso di avaria del sistema, corredata dalla documentazione di seguito specificata sia per la nave allibante che per il serbatoio galleggiante Alba Marina:

- certificati delle unità previsti dalla normativa vigente in corso di validità;
- informazioni tecniche di entrambe le navi – conformi al modello allegato al menzionato Decreto Ministeriale, firmate per ciascuna nave dal Comandante;
- piano di emergenza di cui al successivo articolo 56 comma 2. capoverso 4 e nominativo degli Ufficiali designati da ciascun Comandante per il controllo di tutte le operazioni;
- attestazione di idoneità – con indicazione della relativa massima pressione di esercizio – delle manichette rilasciata dal Registro Italiano Navale;
- certificato di GAS FREE rilasciato dal Chimico del porto come da successivo Articolo 55;
- dichiarazione di entrambi i Comandanti delle unità, nella quale si attesti:
 1. che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari di cui all'articolo 21 del D.M. citato;
 2. di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento, che tutto è stato predisposto per effettuare le operazioni di allibo in sicurezza con l'adozione di ogni precauzione che il caso richiede;
 3. che tutte le sistemazioni di bordo concernenti la caricazione/discarica sono pronte ed efficienti;
 4. che si impegnano a portare a conoscenza immediata dell'Autorità Marittima qualunque circostanza che possa compromettere la sicurezza della nave ed eventuali avarie agli organi meccanici di bordo, che possano influire sui tempi delle operazioni di caricazione/discarica e sulla efficienza degli impianti di bordo (motori, pompe, etc.);
 5. lettera di prontezza operativa a dare/ricevere il carico di cui agli Allegati 9 e 10.

Articolo 55

Inertizzazione delle cisterne e del carico

Le navi dotate di impianto di gas inerte per le cisterne del carico devono tenere tale impianto in funzione durante le operazioni di allibo. Le navi che non siano dotate del citato impianto, pur dovendo esserne provviste, a norma della SOLAS 74 e suoi emendamenti e della MARPOL 73/78, non possono effettuare l'allibo. Per le navi che non siano dotate del suddetto impianto, non dovendo esserne provviste a norma della SOLAS 74 e suoi emendamenti e della MARPOL 73/78, la Capitaneria di porto si riserva di acquisire il parere dell'Ente Tecnico.

Prima dell'accosto tra le due navi le condizioni di inertizzazione debbono essere comprovate con espressa certificazione del Consulente Chimico di porto dalla quale deve risultare che:

- il contenuto di ossigeno della linea del gas inerte non sia superiore al 5%;
- il contenuto di ossigeno in tutte le cisterne non sia superiore al 5%;
- la pressione del gas inerte nelle cisterne non sia inferiore a 500 mm di acqua.

Durante la manovra di accosto, come durante le operazioni di allibo, sono vietate le operazioni che modifichino le condizioni di inertizzazione rilevate dal Consulente Chimico di porto (quale l'apertura dei boccaportelli delle cisterne per il prelievo dei campioni e per misurazioni di quantità). Tali condizioni sono richieste anche nel corso del trasferimento della zavorra da una nave all'altra a meno che non si tratti di zavorra segregata.

Articolo 56

Misure e Modalità

L'effettuazione delle operazioni di allibo, con modalità da concordarsi prevalentemente tra i Comandanti delle unità e con l'osservanza della norma di cui all'articolo 14 del più volte citato D.M., è assoggettata, altresì, alle sotto indicate misure integrative e modalità:

- Comunicazioni VHF: comunicare via VHF, con chiamata sul Canale 16, all'Autorità Marittima l'ora di inizio e termine delle operazioni, onde consentirne il controllo ed all'uopo deve essere predisposto un servizio di ascolto continuo per tutta l'operazione sul canale precitato;
- Manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio: le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio della nave allibante alla FSO "Alba Marina", con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del D.M. 03 maggio 1984, devono essere effettuate con calma di mare e di vento, con l'obbligo di un rimorchiatore di potenza non inferiore a 3.000 HP o capace di fornire prestazioni accertate equivalenti, che dovrà essere, altresì, utilizzato per tenere "al tiro" la nave allibante e quella di stoccaggio durante tutta l'operazione di allibo. Qualora l'allibo sia effettuato mediante la modalità "side-by-side", fermo restando la sussistenza di condizioni meteo favorevoli, le caratteristiche tecniche minime del rimorchiatore saranno di volta in volta valutate dall'Autorità Marittima con separato provvedimento autorizzativo. Le manovre di ormeggio devono essere effettuate in ore diurne. Ad operazioni di travaso ultimate, anche qualora queste si concludano in ore notturne, al fine di limitare una potenziale situazione di pericolo, la nave allibante dovrà procedere al tempestivo disormeggio, sempreché sussistano le condizioni di sicurezza, valutate di volta in volta dal Comandante;
- Cavi di ormeggio: i cavi di ormeggio delle due navi devono essere vegetali o sintetici e devono essere tenute pronte accette per la recisione degli stessi. Durante l'intera operazione di allibo la nave allibante dovrà tenere appennellati – uno a prua ed uno a poppa – due cavi di adeguata sezione e lunghezza, pronti ad essere utilizzati per il rimorchio della nave in caso di necessità;
- Piano di emergenza: prima di dare inizio alle operazioni, deve essere concordato tra i comandanti delle navi un piano di emergenza che assegni al personale di bordo, nella misura ritenuta congrua, i compiti e le sequenze delle operazioni in caso di qualsiasi emergenza;
- Condizioni meteo e prevenzione incidenti: le operazioni di allibo devono avvenire unicamente con condizioni meteomarine favorevoli assicurate con assenza di vento e di moto ondoso e devono essere immediatamente sospese in caso di cambiamento delle medesime ed in caso di incidenti di qualsiasi natura e genere;
- Manichette: le manichette da adibire alle predette operazioni di allibo devono essere omologate e collaudate da un istituto di classifica notificato o da un altro registro di classificazione aderente all'I.A.C.S., come sancito dall'articolo 22 del D.M. 03 maggio 1984. I Comandanti delle navi devono, prima di effettuare le cennate operazioni, curare che dette manichette vengano sottoposte a pressatura idrostatica e controllate prima dell'impiego;
- Supply Vessel: deve essere mantenuta in zona una nave idonea (supply vessel) pronta ad intervenire nel caso di pericolo o all'avvicinarsi di altre unità alle navi cisterna, in modo da garantire un regolare svolgimento delle operazioni, nonché la prescritta provvista di dotazioni antinquinamento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 23.01.2017;
- Mezzi nautici di assistenza (antincendio ed antinquinamento) - reti parascintille: le operazioni di allibo devono essere assistite, per l'intera durata delle stesse, da due idonei mezzi nautici (che possono identificarsi col rimorchiatore di cui al secondo capoverso e con il supply vessel di cui al precedente capoverso), dotati di attrezzature antincendio ed antinquinamento e forniti di materiale disinquinante, sempre pronti a poter intervenire senza interporre indugio alcuno.
- Reti parascintille: tutte le unità impegnate nelle operazioni di allibo, ovvero di assistenza a tali operazioni, o comunque, operanti in zona, devono essere munite di reti parascintille nei fumaioli ed in tutti gli scarichi di fumo provenienti da combustione. Questi ultimi devono pure essere in perfette condizioni di pulizia;

- Impianti antincendio: le operazioni di allibio non devono avere inizio finché non venga disposto un impianto mobile a schiuma per la protezione del ponte di coperta e finché tutti gli impianti antincendio delle unità non siano pronti per l'immediato impiego;
- Divieto di accensione fuochi, fiamme libere e lavori: è vietata l'accensione di qualsiasi specie di fuochi, l'uso di fiamme libere, di lampade non a tenuta di gas e non antideflagranti, nonché l'esecuzione di qualsiasi lavoro all'interno delle navi;
- Altri divieti: è assolutamente vietato fumare; il personale addetto alle operazioni deve calzare scarpe non chiodate e non possedere fiammiferi o simili. È fatto, altresì, divieto di salire a bordo a tutte le persone estranee all'equipaggio se non munite di autorizzazione dell'Autorità Marittima rilasciata su motivata istanza del Comandante della nave richiedente;
- Prevenzione sversamento di prodotto in mare - Panneglie galleggianti: il personale di bordo deve porre in atto ogni e qualsivoglia accorgimento idoneo a prevenire sversamenti di prodotto in mare e, comunque, devono essere tenute pronte all'impiego panneglie galleggianti, in modo da contenere un eventuale spandimento di prodotto, secondo quanto previsto dal sopracitato Decreto Ministeriale.
- Elettricità - Isolamento impianto elettrico: l'elettricità statica delle due navi deve avere lo stesso potenziale; tale condizione può essere realizzata mediante apparecchiature idonee ed antideflagranti. Lo stato di isolamento dell'impianto elettrico, con le relative modalità da osservarsi nel caso di situazioni anomale, è assoggettato ai controlli preliminari alle operazioni, oltre che periodici, nel corso delle stesse, sancite a norma dell'articolo 13 del cennato Decreto Ministeriale datato 03.05.1984 e successive modificazioni;
- Precauzioni: le operazioni devono essere effettuate osservando tutte le precauzioni da adottare per le normali operazioni di carica e scarica, in quanto applicabili alle operazioni di che trattasi;
- Scollegamento manichette - Disimpegno unità in caso di avverse condizioni meteo - Catene delle ancore: al termine delle operazioni, ovvero quando le condizioni di vento e di mare siano tali da pregiudicare la sicurezza delle stesse, le manichette di travaso e di ricezione possono essere scollegate soltanto quando siano state completamente drenate. In caso di avverse condizioni meteo, il disormeggio reciproco delle due unità è demandato al giudizio ed alla responsabilità dei Comandanti. Le catene delle ancore delle due unità devono essere tenute sulle bozze pronte ad essere filate a mare in caso di emergenza;
- Illuminazione delle operazioni: nel caso in cui le operazioni di allibio, da iniziarsi in ore diurne, dovessero avere termine dopo il calare del sole, la zona delle operazioni deve essere illuminata a giorno;
- Emergenza - Sospensione operazioni: qualora si verifichi un qualsiasi spandimento di idrocarburi in mare, ovvero si presenti un'emergenza di qualsiasi genere, le operazioni di allibio devono essere immediatamente sospese e deve essere tempestivamente informata la Capitaneria di porto di Termoli.

Capo IV

Prescrizioni per le unità in disarmo od in sosta inoperosa nel porto di Termoli

Articolo 57

Prescrizioni per le unità da pesca in disarmo presso le banchine pubbliche

Presso le banchine del porto di Termoli è, di massima, vietata la sosta di navi in disarmo.

Il disarmo potrà essere consentito solo in casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze, da esaminare di volta in volta su specifica, documentata istanza ed alle condizioni che verranno imposte dall'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima ha facoltà, in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, di imporre un termine di scadenza in calce all'autorizzazione stessa. Potrà inoltre disporre la revoca, di negare l'autorizzazione richiesta, qualora ricorrano superiori interessi pubblici di polizia e di sicurezza in ambito portuale o qualora sia necessario assicurare priorità ad eventuali esigenze operative o commerciali. Nel caso in cui tutta o parte della banchina operativa impegnata dalla nave in disarmo sia necessaria per esigenze operative o commerciali, la nave in disarmo è tenuta ad effettuare gli opportuni movimenti o spostamenti, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima – impartite anche verbalmente, in caso di urgenza. Eventuali spese per tali movimenti o spostamenti, che potranno essere richiesti anche per ragioni di sicurezza o polizia, incluse le spese per servizi portuali, restano a totale carico dell'unità in disarmo, la quale risponde direttamente anche di eventuali danni a terzi per inosservanza o per intempestiva esecuzione delle presenti disposizioni o di altre specifiche disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al disarmo, l'armatore od il comandante o loro mandatario con rappresentanza (munito di procura), deve presentare alla Capitaneria di porto di Termoli apposita istanza in carta legale ed in doppia copia, secondo il fac-simile in Allegato 11, con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi motivati casi di indifferibile urgenza.

L'istanza deve, tra l'altro, indicare:

- a. durata, qualora prevista, e motivi del disarmo;
- b. generalità e qualifica del responsabile della nave in disarmo, unitamente ai relativi recapiti telefonici (fissi e/o mobili), oltre alla formale assicurazione che lo stesso garantisce la pronta reperibilità;
- c. composizione, numerica e qualitativa, del personale di comandata, proposta dall'armatore, con indicazione dei nominativi, delle qualifiche e degli eventuali titoli professionali marittimi. L'adeguatezza della composizione del personale di comandata, ai sensi dell'articolo 74 del Cod. Nav., sarà valutata dalla Capitaneria di porto, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità, di eventuali particolari esigenze operative del porto, nonché dell'ubicazione e delle caratteristiche della zona richiesta per il disarmo. In linea di massima, la composizione minima deve essere almeno pari al 10% della tabella di armamento dell'unità e comprendere personale competente ad effettuare adeguati controlli sia alle sistemazioni ed attrezzature marinaresche (controlli di coperta che alle macchine ed agli altri apparati di bordo);
- d. quantitativi ed ubicazione dei prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (a rischio di incendio o di inquinamento) presenti a bordo.

Qualora l'unità in disarmo non fosse provvista di sistemazioni logistiche idonee a consentire la permanenza continua a bordo di personale, secondo le disposizioni vigenti, l'Autorità Marittima si riserva di autorizzare o meno il disarmo, in relazione alle caratteristiche dell'unità, all'ubicazione della banchina richiesta per il disarmo stesso e ad altre situazioni contingenti. In ogni caso, qualora il disarmo fosse autorizzato, il responsabile dell'unità in disarmo deve eseguire adeguati controlli periodici a bordo, almeno giornalieri, di cui almeno uno dopo le ore 24:00, o più frequenti in caso di necessità, ed essere in grado di provvedere tempestivamente all'apprestamento di ogni misura preventiva ed all'adozione di ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza dell'unità.

Articolo 58

Altre condizioni e limiti di durata del disarmo

Nel provvedimento di autorizzazione, la Capitaneria di porto può eventualmente assegnare un posto di ormeggio diverso da quello richiesto.

Nel caso in cui gli spazi di banchina da destinare all'ormeggio delle unità in disarmo non fossero sufficienti rispetto alla richiesta derivante da più istanze concorrenti e concomitanti, è data precedenza all'unità che abbia usufruito di un minor periodo di disarmo nell'arco dello stesso anno solare, salvo che non sussistano motivi di preferenza di natura tecnica o relativi alla sicurezza in ambito portuale.

Fermo restando quanto previsto dal presente Titolo, è consentito disarmare le navi per lo svolgimento di lavori unicamente presso i Cantieri navali od altre strutture a ciò destinate ed appositamente attrezzate.

Per unità affiancate, qualora appartenenti ad un medesimo armatore, può essere autorizzato, previa motivata richiesta, un unico servizio di guardiania.

Articolo 59

Responsabile della nave in disarmo/registro di bordo

Il responsabile della nave in disarmo deve organizzare e sovrintendere al servizio di guardiania, affinché siano adottate tutte le precauzioni idonee a garantire la sicurezza della nave ed a prevenire eventuali danni a persone o cose. In particolare, deve verificare la sicurezza e l'idoneità degli ormeggi, nonché l'efficienza delle dotazioni essenziali di bordo, comprese quelle elencate nel successivo articolo 60 e di quelle dei servizi di emergenza di bordo. Egli, inoltre, deve essere sempre in grado di allertare tempestivamente, in caso di necessità, i servizi portuali e quelli di emergenza (in particolare: Capitaneria di porto, Vigili del Fuoco e 118), qualora non sia in grado di adottare i necessari provvedimenti con i soli mezzi di bordo.

Egli deve, altresì, istituire e tenere a bordo un apposito registro, con le pagine da lui preventivamente numerate e siglate, nel quale deve annotare giornalmente, a propria firma, l'esito dei controlli eseguiti e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 60

Dotazioni e mezzi del servizio di guardiania

Le navi in disarmo devono disporre almeno di:

- a. apparato VHF (fisso o portatile), provvisto dei canali internazionali 16 e 12, in perfetto stato di efficienza: l'apparato deve essere mantenuto acceso e presidiato, anche durante il giro di ronda.
- b. telefono cellulare, attivo h24, corrispondente al numero del responsabile della nave in disarmo: ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Capitaneria di porto di Termoli;
- c. un'ascia da pompieri, per un eventuale taglio di emergenza degli ormeggi;
- d. cavi di tonneggio e rimorchio di opportune dimensioni e caratteristiche, per eventuali esigenze di rinforzo degli ormeggi stessi o per l'eventuale rimorchio di emergenza della nave. A tal fine, almeno due cavi di rimorchio dovranno già essere attestati, rispettivamente, uno a prua ed uno a poppa dell'unità in disarmo.

Articolo 61

Conferimento dei rifiuti e dei residui del carico

Sulle navi in disarmo non è consentito l'accumulo di acque reflue (nere o grigie), di residui oleosi od altri materiali inquinanti, fatta eccezione per quelli accumulati nelle casse di bordo, sentine escluse, e derivanti dal funzionamento di motori ausiliari o di emergenza, necessari per il mantenimento dei servizi essenziali di bordo o per disposizione dell'Autorità Marittima. In tal caso, solo per le navi soggette agli obblighi di notifica previsti dal decreto legislativo n. 197/2021, è comunque fatto obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto di Termoli, con cadenza settimanale, tramite il sistema NMSW-PMIS, le quantità presenti a bordo, al netto degli eventuali conferimenti, per i quali deve essere conservata idonea documentazione probatoria. In ogni caso, tutti i rifiuti di bordo, devono essere conferiti qualora venga superata la metà della capacità massima di stoccaggio, come risultante dai documenti di bordo.

Articolo 62

Lavori a bordo delle unità

Per l'esecuzione di lavori a bordo, a caldo od a freddo, le navi in disarmo devono attenersi alle medesime disposizioni previste per le navi in generale di cui all'Articolo 21 del presente Regolamento.

I lavori quali pitturazioni fuoribordo, picchettaggio fuoribordo, o qualsiasi altra attività dalla quale possa derivare pericolo di inquinamento, o i lavori per i quali è necessaria l'adozione di particolari misure di sicurezza, devono svolgersi esclusivamente presso i Cantieri navali o presso altre idonee strutture, all'uopo appositamente destinate ed attrezzate.

Articolo 63

Unità da diporto

Le unità da diporto possono essere poste in disarmo solo presso approdi in concessione destinati alla nautica da diporto.

Articolo 64

Unità in sosta inoperosa

Le unità che intendono permanere in sosta inoperosa nel porto di Termoli devono avanzare apposita istanza all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale secondo le modalità dettate con Ordinanza n. 40/2025 in data 03/07/2025, che modifica l'Articolo 26 ed Allegato A) del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli)", approvato con Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2024 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

PARTE SECONDA
***Dell'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in
colli***

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 65

Campo di applicazione

Le norme della presente parte si applicano alle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo nell'ambito del porto di Termoli:

- in colli;
- in colli, posti in contenitori;
- in contenitori che contengano solidi alla rinfusa;
- in contenitori intermedi (IBCs);
- in contenitori cisterna.

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Ai fini di quanto disposto nella presente parte, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto di merci pericolose ed in particolare:

- a. Convenzione Internazionale SOLAS;
- b. IMDG Code;
- c. IMSBC Code;
- d. D.P.R. 4 febbraio 1984 n. 50;
- e. D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- f. Decreto 2 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti.
- g. Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
- h. Decreto Ministeriale 22 ottobre 2010;
- i. Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010, n. 481;
- j. Decreto Ministeriale 07 aprile 2014;
- k. Decreto Dirigenziale n. 303 del 7 Aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l. Decreto Dirigenziale 12 giugno 2023, n. 724;

In nessun caso potrà essere effettuata la caricazione di merci pericolose a bordo di navi e/o galleggianti che non siano stati riconosciuti idonei al trasporto, a mente delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali, in relazione alla classe delle merci da imbarcare.

Articolo 66

Disposizioni generali

In considerazione della contiguità dell'abitato cittadino agli ormeggi portuali, nel porto di Termoli sono vietate le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e sosta di sostanze esplosive, eccezione fatta per modesti quantitativi di tali sostanze appartenenti alle categorie dei fuochi pirotecnici. Il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e del nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transshipment) delle merci pericolose è soggetto alle previsioni del Decreto n. 303 del 7 aprile 2014 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Articolo 67

Banchine destinate alla movimentazione di merci pericolose

Nel rispetto della destinazione dei moli e delle banchine di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento, fatte salve eventuali contingenti diverse esigenze, le navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo di merci pericolose in colli possono trovare ormeggio alle sottoelencate banchine:

- **Molo Nord Est:** esclusivamente sul tratto di molo ricompreso tra lo spigolo su cui insiste il fanale binato verde ed il moletto destinato all'alaggio e varo di unità ed imbarcazioni;

- **Molo di Sud Est:** fatta eccezione nei tratti di molo assentiti in concessione demaniale Marittima.

Articolo 68

Norme per l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose

L'armatore della nave mercantile che debba compiere operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo di merci pericolose in colli, oltre ad espletare le formalità di arrivo/partenza di cui agli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione e quelle di cui alla Parte I del presente regolamento, per quanto applicabili, ha l'obbligo di presentare in duplice copia ed in bollo, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto orario di arrivo dell'unità, la relativa richiesta di autorizzazione o di nulla osta di cui all'Allegato 12.

L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che effettua un trasporto marittimo tra porti nazionali, con frequenza non inferiore alle due corse settimanali, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.10 dell'allegato al Decreto 07 aprile 2014, nr. 303, può richiedere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco di merce pericolosa con validità massima trimestrale, utilizzando il fac-simile in Allegato 12. La predetta procedura, con le prescrizioni aggiuntive previste dal successivo articolo, si potrà applicare anche per il trasporto di rifiuti sanitari appartenenti alla classe 6.2.

L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave con merci pericolose solo in transito deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo in porto dell'unità, la richiesta di cui all'Allegato 12.

Non è ammessa la sosta in porto di una nave con a bordo merci pericolose solo in transito appartenenti alle classi 1 e 7.

Articolo 69

Disposizioni particolari per l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose appartenenti alla classe 6.2.

L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che deve effettuare il trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe IMDG Code 6.2, unitamente alla richiesta di autorizzazione al singolo viaggio o, in caso di autorizzazione mensile, unitamente al piano di carico, prima della partenza della nave dal porto deve far pervenire alla Capitaneria di porto di Termoli:

- copia della dichiarazione per il trasporto multimodale merci pericolose in colli (annesso 4 e 5 al D.D. 303/2014);
- copia della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti prevista dagli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 e ss.mm.ii.;
- copia della patente di guida e/o abilitazione dell'autista del veicolo destinato al trasporto dei rifiuti pericolosi di cui alla classe 6.2.

Articolo 70

Prescrizioni per il comandante della nave

Il comandante della nave che imbarca, trasporta, sbarca o trasborda merci pericolose, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, deve:

- a. ammettere l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo, solo dopo il rilascio delle previste autorizzazioni o nulla osta dalla competente Autorità Marittima;
- b. prevedere che le operazioni di imbarco o sbarco avvengano sotto il diretto controllo di un membro dell'equipaggio appositamente delegato;
- c. ammettere l'imbarco in relazione ai certificati di sicurezza della nave;
- d. effettuare lo stivaggio tenendo conto della certificazione della nave, delle altre merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo e del manuale di carico;
- e. accertarsi che le operazioni avvengano senza rischi per persone e/o cose;
- f. verificare che i mezzi di protezione individuale ed i presidi medico sanitari di bordo siano efficienti e pronti all'uso;

- g. mantenere pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
- h. disporre il divieto di fumare e di usare fiamme libere;
- i. non eseguire operazioni di rifornimento di combustibile;
- j. in caso di inconvenienti avvisare immediatamente la competente Autorità Marittima, provvedendo a sospendere le operazioni di imbarco/sbarco ed a far allontanare le persone estranee dalla zona interessata.

Per le merci pericolose appartenenti alla classe 6.2, oltre a quanto previsto al comma precedente, il comandante deve:

- far imbarcare il veicolo che trasporta tale tipologia di merce pericolosa per ultimo e sbarcarlo per primo;
- assicurarsi che lo spedizioniere, prima dell'imbarco, abbia fornito al bordo adeguate informazioni da seguire in caso di incidenti connessi al trasporto della predetta tipologia di merce pericolosa, così come riportate al punto 6.14 del D.D. 303/2014;
- assicurarsi che lo spedizioniere o l'agenzia raccomandataria abbia fornito al bordo i numeri di chiamata d'emergenza dello spedizioniere.

Per le merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, oltre a quanto previsto al primo comma, il comandante deve:

- ormeggiare in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando di dare fondo alle ancore, utilizzare per l'ormeggio cavi in fibra sintetica o vegetale e disporre che l'imbarco o lo sbarco avvengano rispettivamente nella fase finale e iniziale della sosta commerciale.

Al fine di assicurare un assoluto gradiente di sicurezza, in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del porto di Termoli e della vicinanza dello scalo portuale al centro cittadino, resta in facoltà della Capitaneria di porto di Termoli inserire nell'autorizzazione all'imbarco e/o allo sbarco prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle vigenti normative di sicurezza nazionale e internazionale, ovvero richiedere eventuali pareri ad Organismi Tecnici e/o al Consulente Chimico del porto, qualora sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia della merce e/o delle caratteristiche dell'unità e/o dell'accosto operativo.

I provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo avranno validità per il singolo viaggio ovvero trimestrale qualora ricorrano le condizioni di cui al Decreto Ministeriale 04.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese eventualmente sostenute, in conseguenza di quanto previsto al presente articolo, restano a totale carico dell'armatore.

Articolo 71

Sosta e deposito in porto di merci pericolose

I veicoli che trasportano merci pericolose possono transitare nelle aree portuali per raggiungere l'imbarco o lasciare il punto di sbarco previa comunicazione (Allegato 13) da far pervenire all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo in porto.

Negli ambiti portuali sono vietati il deposito di merci pericolose o la sosta inoperosa di veicoli che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose e non siano stati bonificati/inertizzati. Il trasportatore ha l'obbligo di mantenere a bordo la documentazione comprovante la bonifica/inertizzazione.

Articolo 72

Prescrizioni di sicurezza

Le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo merci pericolose in colli, salva diversa disposizione della Capitaneria di porto di Termoli, devono essere effettuate in ore diurne.

Durante i temporali accompagnati da scariche elettriche atmosferiche debbono essere sospese le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose appartenenti alle seguenti

classi e sottoclassi di cui alla regola 2 del Capitolo VIII della Convenzione Internazionale Solas 74 e successivi emendamenti:

- a) esplosivi con la limitazione di cui all'articolo 65;
- b) gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione;
- c) liquidi infiammabili;
- d) solidi infiammabili, sostanze suscettibili di combustione spontanea, sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
- e) perossidi organici;
- f) sostanze velenose (tossiche), limitatamente a quelle contenenti infiammabili;
- g) corrosivi (limitatamente ai corrosivi infiammabili);
- h) sostanze pericolose diverse (limitatamente a quelle contenenti infiammabili).

A bordo delle navi e dei galleggianti che effettuano operazioni di carico, scarico e trasbordo di merci pericolose appartenenti alle classi e sottoclassi specificate al precedente comma, la Capitaneria di porto di Termoli potrà disporre un servizio di vigilanza antincendio per tutto il tempo della permanenza in porto per operazioni commerciali della nave e/o galleggiante.

Le operazioni commerciali connesse alla movimentazione delle merci pericolose devono essere sospese qualora effettuate in concomitanza con lo sbarco/imbarco di passeggeri sulla banchina di Nord-Est.

Articolo 73

Obblighi e divieti

In ragione delle peculiari caratteristiche del porto di Termoli è fatto divieto, alle unità che trasportano merci pericolose e agli autoveicoli che trasportano le predette sostanze per il successivo imbarco sulle unità come autorizzate, di sostare inoperosi in banchina.

In considerazione di quanto stabilito al precedente comma la movimentazione delle merci pericolose potrà avvenire solo qualora vi sia la contemporanea presenza in banchina ed agli ormeggi degli autoveicoli e delle unità che trasportano e/o sono destinate al trasporto di merci pericolose.

Qualora la nave destinata al trasporto di merci pericolose in colli effettui anche servizio passeggeri le operazioni di imbarco delle merci, se compatibile con i pertinenti certificati di sicurezza, dovranno avvenire solo allorquando siano state ultimate quelle di imbarco dei passeggeri; di contro, le operazioni di sbarco di merci pericolose dovranno avvenire solo al termine di quelle di sbarco dei passeggeri.

Capo II

Disposizioni particolari per il trasporto dei rifiuti solidi urbani

Articolo 74

Campo di applicazione

Il presente capo disciplina le procedure amministrative di imbarco a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri nei viaggi tra il porto di Termoli ed altri porti nazionali, dei veicoli ritenuti idonei al trasporto rifiuti dalla competente M.C.T.C. e risultanti dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle Amministrazioni locali e di soggetti appaltatori e/o concessionari che per conto di esse esercitano il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs. 152/2006 e/o frazioni differenziate di essi, nonché società/ditte terze pre-individuate, laddove gli Enti Locali e/o i soggetti appaltatori/concessionari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani si avvalgono – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previa autorizzazione dell'Ente appaltante – di ulteriori soggetti per il trasporto di determinate tipologie di rifiuti urbani differenziati.

In tali ultimi casi, dovrà essere depositata, presso la Capitaneria di porto di Termoli, idonea documentazione attestante l'affidamento del servizio al soggetto appaltatore/concessionario, ovvero evidenza documentale dell'impiego – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge – come autorizzato dall'Ente interessato, di veicoli di proprietà di ditte terze di cui il predetto appaltatore/concessionario si serva per il trasporto di determinate tipologie di rifiuti urbani differenziati.

Articolo 75 **Prescrizioni**

Per il trasporto marittimo di cui al precedente articolo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni a carico del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti:

1. gli automezzi devono essere riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
2. gli automezzi non devono essere lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare; gli stessi devono essere imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale;
3. prima dell'imbarco e prima del reimbarco, deve essere effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli automezzi per rimuovere eventuali residui. Laddove venga effettuata la raccolta differenziata della frazione inerte dei rifiuti solidi urbani (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio ecc.):
 - i veicoli che trasportano tali frazioni non necessitano delle sopra citate operazioni di "*lavaggio accurato della superficie esterna*" ai fini dell'imbarco a bordo di navi traghetto;
 - dovrà essere comunque evitata ogni dispersione di materiale solido e liquido attraverso opportuni mezzi di contenimento e copertura;
 - salvo il caso di utilizzo di unità da carico permanentemente dedicate al trasporto di vetro, carta, cartone, plastica ed alluminio, è comunque obbligatorio effettuare accurato prelavaggio della superficie esterna dei veicoli preliminarmente all'imbarco, anche qualora questi trasportino per quel singolo viaggio le predette frazioni differenziate, nel caso in cui il mezzo sia stato utilizzato in precedenza per il trasporto di diverse tipologie di rifiuti.
4. Le aperture per il carico dei rifiuti degli automezzi devono essere chiuse con teli o altro idoneo sistema, in grado di attenuare l'emissione di odore.

Prescrizioni a carico del Comando di Bordo:

1. gli autocompattatori devono essere imbarcati in zone della nave asservite da impianto di ventilazione dei locali che consenta 10 ricambi d'aria l'ora;
2. quando gli automezzi sono imbarcati sopra il ponte, devono essere collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e dagli ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari. Inoltre, devono essere collocati in un'area tale da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;
3. in prossimità delle zone di stivaggio degli automezzi devono essere tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati.

Al fine di ottenere dall'Autorità Marittima il rilascio dell'autorizzazione per l'imbarco, il soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti ed il comando di bordo dell'unità devono dichiarare alla citata Autorità il rispetto delle suddette prescrizioni.

Ferma restando la rigorosa osservanza da parte del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti degli obblighi indicati nei punti 1, 2, 3 e 4, è fatto comunque specifico obbligo al comando di bordo, prima dell'imbarco, di verificare accuratamente che gli autocompattatori/veicoli:

- a. siano debitamente autorizzati ad imbarcare;
- b. viaggino accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto;
- c. presentino idonee coperture delle aperture per il carico dei rifiuti e non presentino percolati e/o residui pregiudizievoli per la salubrità degli ambienti di bordo.

A tal fine, è fatto specifico obbligo al comando di bordo di rifiutare l'imbarco agli autocompattatori/veicoli stradali che, ancorché trasportanti esclusivamente carta e cartone, vetro, plastica e alluminio e, pertanto, non soggetti alle operazioni di lavaggio della superficie esterna ai fini dell'imbarco a bordo di navi traghetto, presentino comunque percolati e/o residui di rifiuti di qualsiasi natura sulle superfici esterne del veicolo.

Le prescrizioni e le verifiche preliminari all'imbarco, già poste in capo al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi del presente articolo, devono essere ottemperate ed eseguite anche dal trasportatore appartenente a ditte terze di cui il gestore eventualmente si serva, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. È fatto inoltre obbligo solidale in capo al soggetto che gestisce il trasporto ed all'armatore esercente il collegamento marittimo di verificare, prima dell'emissione del titolo di viaggio che consente l'imbarco di un veicolo trasportante rifiuti, l'insussistenza di eventuali divieti/restrizioni orarie vigenti per i porti di sbarco.

Articolo 76

Procedimento autorizzativo

Il soggetto richiedente l'imbarco dovrà produrre alla Capitaneria di porto di Termoli, almeno 24 ore prima dell'effettivo imbarco, apposita istanza in bollo, conforme all'Allegato 14, integralmente compilata e completa della documentazione in esso richiesta, corredata da ulteriore marca da bollo da applicare sul provvedimento autorizzativo.

Qualora il trasporto sia effettuato sempre con le stesse navi e con gli stessi automezzi potrà essere rilasciato provvedimento autorizzativo periodico con validità massima semestrale.

In ogni caso, anche in esito al provvedimento periodico, preventivamente all'inizio di ogni singolo viaggio, il soggetto gestore del servizio dovrà fare pervenire all'Autorità Marittima, sempre con almeno 24 ore di anticipo, una comunicazione, conforme all'Allegato 13, riportante i dati dei singoli viaggi, unitamente, laddove prescritto, a copia di evidenza documentale (fattura di idonea impresa autorizzata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/responsabile tecnico) dell'effettuazione delle operazioni di accurato lavaggio di cui al punto 3) dell'articolo 75 del presente Regolamento.

È fatto in ogni caso obbligo ai soggetti interessati dal trasporto in parola di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo, parere di autorità competenti o altre documentazioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 77

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente parte si applicano tutte le disposizioni vigenti, internazionali e nazionali, in materia di trasporto di merci pericolose in colli e di gestione dei rifiuti, per quanto applicabili.

PARTE TERZA
Delle attività esercitate in ambito portuale

Titolo I

Del rifornimento di carburanti alle navi in porto

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 78

Definizioni e campo di applicazione

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo si intende per "Bunkeraggio", ogni operazione di rifornimento di carburanti o di oli lubrificanti ad unità navali in genere, che si trovino nel porto di Termoli o nella rada posta nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli.

Il bunkeraggio, come definito al precedente comma, può essere effettuato:

- **via mare:** a mezzo motocisterna o bettolina alle navi all'ancora in rada oppure all'ormeggio in porto;
- **via terra:** a mezzo autobotti, per le unità navali all'ormeggio in porto;
- **a mezzo distributori fissi:** ubicati in prossimità della banchina di riva a ridosso del depuratore, sulla testata del molo nord e presso il molo sud del porto di Termoli.

Articolo 79

Adempimenti

Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio via mare deve chiedere ed ottenere dalla Capitaneria di porto di Termoli, apposita concessione ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Chi intenda esercitare l'attività in parola via terra a mezzo autobotti deve essere iscritto nei registri ex Articolo 68 Cod. Nav. tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Chiunque intenda effettuare il rifornimento di carburanti a mezzo depositi fissi deve previamente richiedere ed ottenere la concessione demaniale Marittima, da parte della suddetta Autorità di sistema.

Restano ferme le eventuali ulteriori autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.

Articolo 80

Disposizioni antinquinamento

Tutte le navi (comprese le unità da diporto e da pesca) che effettuano operazioni di bunkeraggio, nonché le società fornitrici del bunker, hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel vigente "Piano locale di emergenza per fronteggiare gli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive nelle acque marine del Compartimento Marittimo di Termoli", relative alla predisposizione di mezzi atti a fronteggiare sversamenti in mare di prodotto inquinante.

Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima e fatte salve le responsabilità civili e penali a carico degli autori, il Comandante del natante, della motocisterna/bettolina, il titolare dell'autobotte e del distributore fisso devono porre in essere tutti gli interventi necessari alla immediata bonifica dello specchio acqueo interessato ed alla pulizia della banchina.

L'uso dei prodotti chimici disinfettanti deve essere autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per il tramite dell'Autorità Marittima.

Rimangono a carico degli autori/responsabili le spese correnti per l'impiego di attrezzature e mezzi nautici dis inquinanti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a società private e quant'altro ritenuto necessario dall'Autorità Marittima dover utilizzare per contenere ed abbattere l'inquinamento.

Articolo 81

Personale addetto al trasporto ed al bunkeraggio

Il personale addetto al trasporto del carburante ed alle operazioni di bunkeraggio - sia con motocisterna/bettolina, sia con autobotti, sia con distributori fissi - deve essere adeguatamente qualificato ed a conoscenza delle norme che regolano il servizio, delle norme di sicurezza di cui agli artt.78 e 80 del D.M. 31/07/34 e successive modifiche, nonché delle altre norme applicabili. Lo stesso personale non deve allontanarsi dal luogo di distribuzione durante le relative operazioni e deve seguire costantemente il rifornimento, assicurandosi che non si verifichi alcuno spandimento e che nessun estraneo si introduca nell'area delle operazioni. Al verificarsi di qualsiasi incidente e/o anomalia deve immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento del carburante.

In nessun caso possono essere effettuati rifornimenti con fusti o altri recipienti anche fissi, che non risultino omologati/approvati per il detto uso, né è consentito effettuare travasi da autobotti o da distributori fissi in fusti o altri recipienti in banchina.

Capo II

Disciplina particolare del bunkeraggio via mare

Articolo 82

Zona destinata al bunkeraggio

Salvo diverse determinazioni della Capitaneria di porto di Termoli, le zone di mare destinate al bunkeraggio di unità navali via mare a mezzo di motocisterna/bettolina sono le seguenti:

- **In Rada:** individuata all'articolo 2 del presente Regolamento (Zona di ancoraggio);
- **In Porto:** presso le banchine di ormeggio.

Articolo 83

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina

Le operazioni di bunkeraggio via mare a mezzo motocisterna o bettolina potranno essere effettuate a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il rifornimento deve essere eseguito solo in condizioni meteomarine favorevoli;
2. l'unità rifornitrice dovrà avvicinarsi alla nave da rifornire con la massima cautela e nel rispetto dell'arte marinaresca, assicurandosi che vi siano idonei parabordi sistemati in modo tale da evitare il contatto tra gli scafi, usando per l'ormeggio esclusivamente cavi non metallici;
3. le manichette dovranno essere opportunamente sostenute, al fine di evitare curvature e/o strozzature eccessive, nonché sfregamenti. Dovrà inoltre essere assicurato un idoneo collegamento, a mezzo di treccia metallica, per la scarica di eventuali correnti elettrostatiche, accertando altresì l'isolamento elettrico delle manichette;
4. gli scarichi in atmosfera di tutti i motori a combustione interna delle unità interessate alle operazioni di rifornimento devono essere muniti di idonee reti parascintille. Sull'unità rifornita e su quella rifornitrice, durante tutte le operazioni di bunkeraggio, non potranno essere effettuati lavori con fiamma e/o con arco voltaico, né potranno essere tenute fiamme libere accese. Inoltre tutti gli ombrinali delle navi devono essere chiusi;

5. in caso di condizioni meteo avverse accompagnate da scariche atmosferiche le operazioni di bunkeraggio non potranno aver luogo e, se già iniziate, dovranno essere immediatamente sospese;
6. al termine delle operazioni di rifornimento le manichette potranno essere scollegate soltanto quando le stesse siano state completamente drenate e sia stato accertato che siano completamente vuote;
7. le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento. Le stesse dovranno essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435 e successive modifiche ed integrazioni, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21.09.2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - la massima pressione d'esercizio;
 - la massima temperatura d'esercizio (solo per manichette acquistate dopo il 1. luglio 2002);
 - i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che lo ha effettuato;
 - certificato di collaudo;
8. su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984);
9. nel caso in cui il mezzo rifornitore non sia autopropulso (galleggiante), questi dovrà essere costantemente assistito dal proprio rimorchiatore, in modo tale che, qualora se ne ravvisi la necessità, lo stesso possa allontanare immediatamente il galleggiante dalla nave da rifornire;
10. durante tutte le operazioni entrambe le unità dovranno avere a riva, ben visibile, la bandiera rossa "B" del C.I.S e, qualora le operazioni siano state espressamente autorizzate a continuare in ore notturne, un fanale a luce rossa fissa in testa d'albero visibile per tutto il giro d'orizzonte (360°);
11. prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio, e durante le stesse, i comandanti delle unità interessate dovranno effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi;
12. le operazioni commerciali dovranno, di massima, essere sospese durante le operazioni di bunkeraggio; eventuali deroghe, in funzione della tipologia di carico movimentato, saranno di volta in volta valutate dall'Autorità Marittima;
13. dovrà essere stabilito un efficace sistema di comunicazione tra la nave rifornita e l'unità rifornitrice;
14. per l'intera durata delle operazioni di bunkeraggio tutte le altre unità dovranno tenersi ad almeno 100 (cento) metri dalla nave che sta effettuando il bunkeraggio;
15. durante le operazioni svolte in ore notturne devono essere garantiti valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse;
16. dovranno essere approntati, ed immediatamente utilizzabili, idonei mezzi e sistemazioni antincendio ed antinquinamento nella zona interessata alle operazioni di bunkeraggio. Tutte le dotazioni dovranno essere perfettamente funzionanti e, qualora soggette a scadenze, dovranno essere in corso di validità.
17. la responsabilità delle operazioni di rifornimento è in capo ai Comandanti della nave rifornitrice e di quella rifornita; eventuali membri di equipaggio preposti dovranno essere opportunamente istruiti, particolarmente ai fini della sicurezza antincendio e della prevenzione degli inquinamenti, i comandi delle unità impegnate nelle operazioni di bunkeraggio dovranno porre in atto ogni misura preventiva e successiva per evitare colaggi in mare.

18. tutte le valvole a mare e fuoribordo collegate al sistema di bunkeraggio dovranno essere chiuse;
19. le operazioni di bunkeraggio dovranno essere istantaneamente interrotte nel caso si verifichi uno spandimento di combustibili. Di tale circostanza dovrà essere subito informata, a cura del comando di bordo, la Capitaneria di porto di Termoli, allo scopo di consentire alla stessa le valutazioni delle circostanze e l'adozione delle conseguenti misure, compresa la sospensione delle operazioni di bunkeraggio. Tale obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza nella sua più ampia accezione delle altre navi, delle persone e del porto in genere;
20. la velocità di rifornimento dovrà essere adeguata alla capacità di ricezione delle cisterne ed alla sezione delle tubazioni;
21. l'unità rifornitrice dovrà assicurare il pronto impiego delle dotazioni antinquinamento, ivi comprese "le panne galleggianti", per l'eventuale circuizione dello specchio acqueo interessato in caso di necessità;
22. al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, i comandi delle due unità dovranno subito adoperarsi, con i propri mezzi, per la bonifica delle acque circostanti. Sono a carico dei responsabili le spese derivanti dalle operazioni di disinquinamento e dall'impiego, a tali fini, di mezzi disinfuanti da parte dell'Autorità Marittima;
23. durante l'intera durata delle operazioni di bunkeraggio i Comandanti di entrambe le unità dovranno essere pronti a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza e pertanto l'equipaggio delle due unità, nella misura ritenuta congrua dai rispettivi Comandi di bordo, dovrà permanere costantemente a bordo;
24. al termine delle operazioni lo specchio acqueo circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi;
25. nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne;
26. durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di idonea certificazione. Devono essere inoltre disponibili e pronti per eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali collaggi (materiali oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
27. durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro, che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
28. la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili.

Articolo 84

Ulteriori prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina in banchina

Qualora il bunkeraggio avvenga in porto, dovranno essere applicate tutte le ulteriori prescrizioni, in ordine all'individuazione ed al confinamento dello spazio di banchina interessato, contenute nei successivi articoli 88 e 95.

Articolo 85

Rifornimento a mezzo bettolina in rada

Qualora il bunkeraggio avvenga in rada, oltre alle prescrizioni di carattere generale, dovranno essere applicate le sottoelencate precauzioni:

- la nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'Autorità Marittima;
- i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile.

Articolo 86

Vigilanza antincendio

Qualora il bunkeraggio venga effettuato in porto, oltre alla normale vigilanza antincendio a cura del personale di bordo sulle due unità navali dovrà essere attuato, per tutta la durata del rifornimento, un idoneo servizio di vigilanza, a cura del servizio integrativo antincendio, nonché la vigilanza antinquinamento a cura della società concessionaria o altra ditta autorizzata, per il tratto di banchina interessato dalle operazioni in parola.

Articolo 87

Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina dovrà essere avanzata alla Capitaneria di porto di Termoli dal comando della nave che intende effettuare il bunkeraggio, tramite il sistema NMSW-PMIS.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni per assicurare la pubblica incolumità ed il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

Capo III

Disciplina particolare del bunkeraggio via terra alle unità navali a mezzo autobotte

Articolo 88

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo autobotte

Salvo diverse determinazioni della Capitaneria di porto di Termoli e tenuto conto di quanto emerso nel verbale di riunione in data 10.06.2003 della Commissione locale infiammabili di cui all'art 48 Reg. Cod. Nav. ed in ottemperanza a quanto disciplinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n.1823 del 19 luglio 2002, le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte potranno essere effettuate esclusivamente quando le stesse non risultano possibili presso i distributori fissi (avarie dell'impianto di erogazione, fondali non sufficienti in relazione alla nave da rifornire, quantitativo di gasolio insufficiente), risultando questi ultimi più sicuri. Il ricorso ad operazioni di bunkeraggio tramite autobotte è pertanto da considerarsi forma residuale e le stesse operazioni potranno essere eseguite esclusivamente a navi ormeggiate alle banchine Nord/Est e Sud/Est, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla suddetta circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le predette circostanze dovranno essere rappresentate nella richiesta di autorizzazione e vagliate dall'Autorità Marittima ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. Le operazioni di rifornimento di navi a mezzo autobotti sono consentite nel porto di Termoli limitatamente ai prodotti di categoria "C", ossia con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso maggiore o uguale a 60° centigradi, limitatamente a quantitativi non eccedenti le 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte, e non eccedenti le 200 (duecento) tonnellate complessive. Il rifornimento deve essere eseguito in ore diurne (dall'alba al tramonto), ovvero in ore notturne con un impianto di illuminazione di almeno 10 lux nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse.

Le autobotti ed eventuali rimorchi destinati ad effettuare operazioni di bunkeraggio oltre ad essere rispondenti ai requisiti costruttivi di sicurezza stabiliti dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo della Combustione, dagli Uffici della Motorizzazione Civile e da quelle contenute nella vigente normativa in materia di trasporto di prodotti infiammabili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti e dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- essere munite di rete parascintille alla tubazione di scarico del motore;
- essere dotate di paglietti vegetali da sistemare, ove necessario, sotto i giunti metallici delle manichette;
- essere dotati di adeguata messa a terra per le cariche elettrostatiche;
- essere dotate di pompa antideflagrante qualora il rifornimento venga effettuato con l'impiego della pompa dell'autobotte;
- avere l'equipotenzialità elettrica con la nave;
- essere dotate di apparecchiature portatili di estinzione di sufficiente capacità, idonee a combattere l'eventuale incendio del carico del veicolo.

Dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuate in concomitanza con lo svolgimento di altre operazioni (quali imbarco/sbarco di passeggeri o di imbarco/sbarco di merci pericolose nel raggio di 200 (duecento) metri);
- dovranno essere impiegate manichette flessibili in condizioni di perfetta efficienza, di adeguata lunghezza e con innesti a perfetta tenuta stagna e debitamente collaudate;
- dovranno essere predisposti mezzi idonei per la raccolta del combustibile eventualmente caduto a seguito di spandimenti e nel caso di eventuali sversamenti che interessino le banchine o le acque portuali le operazioni dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà immediatamente informare l'Autorità Marittima;
- lo spazio circostante l'autobotte dovrà essere opportunamente transennato a non meno di 20 (venti) metri dall'autobotte stessa ed il recinto deve essere munito di un cartello recante l'indicazione "VIETATO FUMARE";
- per un raggio di almeno 200 (duecento) metri dalla zona in cui si effettua l'operazione di bunkeraggio non dovranno essere usate fiamme libere di qualsiasi natura, ovvero essere effettuati lavori che comunque generino scintille o calore;
- non dovranno essere fatti avvicinare automezzi i cui tubi di scarico siano privi di parascintille;
- nei pressi delle tubazioni di carico, a cura della ditta fornitrice del bunker, dovrà essere disponibile almeno n. 1 (uno) estintore a schiuma omologato carrellato di almeno 50 Kg ed un contenitore di sabbia.

Il comando di bordo dovrà curare che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- di giorno sia esposta a riva la bandiera "B" del Codice Internazionale dei Segnali e, qualora le operazioni siano state espressamente autorizzate a continuare in ore notturne, sia esposto un fanale fisso a luce rossa visibile per 360°;
- sia rispettato il divieto di fumare nei ponti superiori;
- sia osservato il divieto di usare fiamme libere di qualsiasi natura;
- non dovranno essere impiegate a bordo apparecchiature elettriche che possano generare scintille;
- i fumaio dei locali machina e cucina devono essere dotati di reti parascintille o, in mancanza, che siano lasciati spenti per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio;
- non dovranno essere effettuate operazioni di bunkeraggio durante temporali e, qualora dette operazioni fossero in corso, dovranno essere sospese con l'immediato allontanamento dell'autobotte;
- dovrà osservato il divieto di affiancamento alle navi rifornite di altre imbarcazioni;
- le eventuali operazioni commerciali dovranno essere sospese;
- dovrà stabilito un efficace sistema di comunicazione tra la nave ed il mezzo rifornitore;
- tutte le valvole a mare e fuoribordo collegate col sistema di bunkeraggio dovranno essere chiuse;

- la velocità di rifornimento dovrà essere adeguata alla capacità di ricezione delle cisterne ed alla sezione delle tubazioni.

Articolo 89

Vigilanza antincendio

Per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza a cura del servizio integrativo antincendio. Deve essere inoltre predisposto un servizio antinquinamento ed un servizio antincendio a mezzo del personale di bordo. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.

Qualora i quantitativi di carburante dovessero eccedere la misura indicata al precedente articolo, e cioè le 30 (trenta) tonnellate per autobotte, qualora autorizzati, il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere assicurato da personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 90

Richiesta autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte

Il Comandante della nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte dovrà presentare alla Capitaneria di porto di Termoli, una richiesta di autorizzazione tramite il sistema NMSW-PMIS.

L'istanza dovrà, inoltre, essere corredata dalla dichiarazione da parte della ditta fornitrice del carburante in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento circa l'adempimento delle prescrizioni imposte a suo carico.

Per le navi in previsto arrivo la richiesta potrà essere avanzata dalla Società Armatrice o dall'Agenzia Marittima Raccomandataria; in tal caso il Comandante della nave dovrà far pervenire, prima dell'inizio delle operazioni, una dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento circa l'adempimento delle prescrizioni a suo carico, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Dovrà essere prodotta inoltre una dichiarazione circa la presenza di un'apposita squadra antincendio e della nomina di un responsabile della suddetta squadra.

Articolo 91

Unità in servizio di linea regolare

I Comandanti dei mezzi in servizio di linea che effettuano le operazioni di rifornimento con frequenza giornaliera o settimanale possono presentare mensilmente l'istanza e le relative dichiarazioni, come previste dal precedente articolo, purché l'autobotte cisterna che fornisce il carburante non muti. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nell'istanza.

Qualsiasi variazione relativa a fornitori e/o mezzi di trasporto comporterà la ripresentazione dell'istanza.

Articolo 92

Responsabilità

Dell'inosservanza delle presenti norme e di eventuali incidenti che possa verificarsi è responsabile:

- il Comando di bordo dell'unità che effettua il bunkeraggio, qualora il fatto sia attribuibile alla nave;
- il titolare della ditta che fornisce il servizio se il fatto dipenda dall'autobotte.

Capo IV

Disciplina particolare per le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi

Articolo 93

Certificazione tecnica dei distributori fissi

Gli impianti fissi devono essere collaudati ed ispezionati secondo le modalità ed alle scadenze previste dalle vigenti norme di legge.

Articolo 94

Rifornimento carburante (bunker) a mezzo distributori fissi

Fermo restando il possesso della concessione demaniale Marittima, gli impianti fissi di distribuzione carburanti che rientrino nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 52 del Codice della Navigazione e 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione non potranno essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale, di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.

Articolo 95

Prescrizioni generali e di sicurezza

Gli impianti fissi devono essere muniti di tutti gli apprestamenti di sicurezza, nonché dei dispositivi per il recupero dei vapori di idrocarburi, previsti dalla normativa vigente in materia.

Il bunkeraggio a mezzo distributori fissi è consentito durante l'arco delle 24 ore. Per le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse, o di maltempo accompagnato da scariche elettriche, le operazioni non dovranno aver luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

Precauzioni:

1. l'operazione di bunkeraggio deve avvenire esclusivamente con la nave e/o unità affiancata in banchina e i motori di propulsione ed ogni altro motore a combustione interna presente a bordo dell'unità navale da rifornire devono essere spenti. Non possono essere effettuate altre operazioni o lavori di alcun genere. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, prima di avviare il motore, gli spazi ove sono presenti i serbatoi del carburante devono essere opportunamente ventilati;
2. a cura della ditta titolare dell'impianto devono essere assicurati i servizi per la prevenzione antincendio e la predisposizione di idonei presidi;
3. i distributori devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934. Durante lo svolgimento delle operazioni tali dispositivi devono essere tenuti sul posto pronti all'uso;
4. le attrezzature impiegate per i rifornimenti (rulli avvolgi manichette, dotazioni antincendio, ecc.) devono essere posizionate in banchina in modo tale da non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Appena ultimato il rifornimento dette attrezzature dovranno essere rimosse dalla banchina e custodite nell'ambito delle proprie concessioni;
5. le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento. Le stesse dovranno essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435 e successive modifiche ed integrazioni, collaudate all'atto della fornitura e

periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21.09.2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- la massima pressione d'esercizio;
 - la massima temperatura d'esercizio (solo per manichette acquistate dopo il 1. luglio 2002);
 - i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che lo ha effettuato;
6. su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984);
 7. il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone, delle infrastrutture portuali o l'ambiente marino.
 8. il tratto di banchina ove è ubicato il distributore, prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio, deve essere opportunamente recintato/delimitato con idonee transenne/nastri per un raggio di metri 20, in modo tale che da nessun lato sia possibile l'accesso di automezzi, veicoli in genere e pedoni non autorizzati;
 9. il Comandante della nave deve predisporre la presenza dei membri di equipaggio addetti alla vigilanza antincendio e tenere pronti all'uso i sistemi e gli impianti di bordo, in particolare gli estintori portatili in dotazione devono trovarsi vicino alla valvola di imbarco del carburante e se l'unità è munita di impianto idrico/antincendio, questo deve essere predisposto con manichetta montata e stesa;
 10. l'equipaggio deve in qualsiasi momento essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina;
 11. è fatto assoluto divieto di procedere all'erogazione del carburante con nave a pacchetto su altra nave;
 12. l'erogazione non deve essere effettuata a più unità contemporaneamente;
 13. per tutta la durata delle operazioni qualsiasi altra nave deve tenersi ad almeno 25 (venticinque) metri di distanza dal punto in cui avviene il travaso;
 14. tutte le navi che si trovino a navigare nella zona di mare prossima a quella interessata alle operazioni di bunkeraggio devono manovrare con cautela procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno del moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni;
 15. prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento, il comandante della nave e gli addetti all'impianto devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito, informando immediatamente l'Autorità Marittima qualora si verificassero fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, sospendendo immediatamente le operazioni di rifornimento;
 16. qualsiasi spesa sostenuta per l'eventuale bonifica della zona interessata dallo sversamento, sarà a carico del fornitore del servizio o della nave a seconda delle rispettive responsabilità;
 17. per il personale addetto al rifornimento e quello di bordo vige il divieto di fumare per un raggio di metri 20 (venti) dalla zona di rifornimento e per tutta la durata delle operazioni non devono essere in corso lavori con l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
 18. gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenuti in posizione di chiusura;
 19. le operazioni di rifornimento devono essere eseguite solo se in presenza degli addetti al distributore;

20. il personale dell'impianto fisso deve attenersi alle disposizioni del comandante dell'unità navale da rifornire, relativamente alle modalità di esecuzione del rifornimento;
21. La nave che viene rifornita deve inalberare i previsti segnali del C.I.S. bandiere BRAVO;
22. l'unità, appena completate le operazioni di bunkeraggio, dovrà immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso.

Aree in concessione:

Le aree in concessione ove insistono gli impianti di distribuzione devono essere inaccessibili ad estranei e ben illuminate in ore notturne. Negli spazi in cui vi sono le cisterne interrato, il gestore dell'impianto ha l'obbligo di evidenziare all'utenza veicolare e pedonale la presenza dei pozzetti necessari al rifornimento e di interdirla la sosta a persone e veicoli, anche temporaneamente.

Dotazioni del distributore - Pozzetti:

I punti di attacco delle manichette presenti sulle banchine devono essere chiusi in modo da renderli inaccessibili ad estranei. I sistemi di chiusura non devono creare in ogni caso ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 96

Dotazione dei distributori

Ciascun distributore deve essere dotato di:

- cartelli con la scritta ben visibile "VIETATO FUMARE" (almeno due per ogni distributore);
- dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed altre eventualmente prescritte dalla Locale Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nonché n. 2 (due) buglioli di sabbia umida;
- mezzi idonei, tipo "ghiotte", per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriusciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole, al fine di ridurre le conseguenze di un eventuale sversamento, da predisporre lungo la linea di manichette, bordo compreso;
- n. 50 (cinquanta) metri di "panne galleggianti" che devono essere pronte all'uso, per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburi mediante la circuizione dello specchio acqueo ove è ormeggiata l'unità che effettua il bunkeraggio e quello prospiciente l'impianto fisso di distribuzione;
- n. 2 (due) sacchi da Kg. 25 (venticinque) di materiale assorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- apposito cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Marittima;
- le attrezzature antinquinamento, nonché i prodotti disinfettanti di cui sopra, dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità Marittima per ogni eventuale esigenza od emergenza di "inquinamento marino" da idrocarburi o da sostanze liquide nocive di comportamento affine, portuale ed extra portuale, che dovesse verificarsi indipendentemente dalle operazioni di bunkeraggio che interessano il distributore.

Articolo 97

Disposizioni relative all'ormeggio

Il tratto di banchina antistante i distributori fissi di carburante è riservato alle unità navali che devono effettuare operazioni di bunkeraggio.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, è consentito l'ormeggio di unità che non devono effettuare operazioni di bunkeraggio a condizione che le stesse garantiscano il tempestivo disimpiego della banchina nel caso di unità che debbano rifornire ed in ogni caso dopo aver ultimato le eventuali operazioni commerciali.

Il posto di ormeggio riservato alle operazioni di bunkeraggio deve essere debitamente segnalato a cura dei titolari degli impianti fissi a mezzo strisce continue gialle.

Capo V

Disposizioni particolari per il rifornimento degli impianti fissi

Articolo 98

Modalità di comunicazione del rifornimento dei depositi

Le società concessionarie dei depositi di carburante ubicato in ambito portuale devono comunicare con 48 (quarantotto) ore di anticipo – anche via email a: cp-termoli@pec.mit.gov.it – protocollo@pec.adspmam.it – l'ora di previsto arrivo in porto delle autobotti, secondo lo schema di comunicazione in Allegato 16.

Articolo 99

Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi

Durante le operazioni di introduzione di carburante a mezzo autobotte, nei serbatoi dei distributori fissi in banchina, devono osservarsi, per quanto applicabili, le norme contenute nel presente Titolo.

Fermo restando che l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi deve avvenire in ore diurne, il titolare del distributore fisso deve inoltrare all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con 48 (quarantotto) ore di anticipo, apposita comunicazione come da fac-simile in Allegato 16, in ordine al rifornimento del carburante nei serbatoi dei distributori in banchina e verificare che:

- i mezzi antincendio ed antinquinamento siano efficienti e pronti all'uso;
- i serbatoi siano efficienti in ogni parte e pronti a ricevere il carburante;
- l'autobotte (motrice + rimorchio), gli annessi ausili e mezzi per il rifornimento siano in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale e sulla costruzione dei serbatoi cisterna;
- il personale dell'autobotte sia abilitato alla speciale conduzione del mezzo e, quindi perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/inflammabile;
- ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, espletate le formalità doganali, deve sostare in attesa di rifornimento, a ridosso del muro paraonde del molo sud-est;
- a rifornimento ultimato, l'autobotte con eventuale rimorchio, deve lasciare immediatamente l'ambito portuale;
- le autobotti ed i loro rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotto infiammabili;
- tutti gli scarichi dei motori, durante le operazioni di travaso, devono essere provvisti di reti parascintille;
- tra l'autobotte e la cisterna da rifornire deve essere stabilita la equipotenzialità elettrica;
- nella zona interessata al rifornimento per tutta la sua durata, nel raggio di 200 (duecento) metri non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
- per tutta la durata del rifornimento, intorno all'autobotte, ad una distanza di sicurezza, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee. La zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE";
- nei pressi del luogo del rifornimento, devono essere collocati, a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, n. 4 (quattro) estintori portatili, n. 1 (uno) estintore a schiuma di capacità non inferiore a 50 (cinquanta) Kg, panne galleggianti ed un contenitore di sabbia;
- le tubazioni di travaso devono esser in ottimo stato e con caratteristiche tali da evitare perdite di liquido combustibile; comunque dovrà essere sistemata una vasca di raccolta nei punti di attacco delle manichette;

- le operazioni di travaso devono essere immediatamente sospese in presenza di temporali con scariche elettriche;
- durante le operazioni di rifornimento dei depositi, dovrà essere opportunamente delimitata l'area interessata dalle operazioni in parola; all'uopo, le Società concessionarie dei depositi dovranno, prima dell'inizio delle operazioni di travaso, apporre idonea segnaletica indicante anche il divieto di sosta e fermata per il traffico veicolare ivi eventualmente esistente;
- le operazioni di cui trattasi non potranno essere effettuate in concomitanza di arrivo/partenza di navi;
- per effettuare le operazioni di rifornimento dei depositi combustibile posti alla radice del Molo Sud, l'autobotte dovrà sostare all'interno della concessione demaniale Marittima ove sono ubicate le relative cisterne.

Titolo II

Delle norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche nelle rade, nei porti del Circondario Marittimo di Termoli ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione, nonché al campo di coltivazione idrocarburi denominato "Campo Rospo Mare"

Capo I Disposizioni generali

Articolo 100 Campo di applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, eseguiti su navi in sosta nelle acque e nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli, nonché nel campo di coltivazione idrocarburi denominato "Campo Rospo Mare".

Le predette norme non riguardano, invece, gli interventi eseguiti nell'ambito dei cantieri – esistenti in tutto od in parte su suolo demaniale marittimo – appositamente destinati alle costruzioni, riparazioni e/o demolizioni navali che devono essere svolti secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere, in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti, spetta la responsabile organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni.

Le presenti norme si applicano anche alle navi ed ai galleggianti che abbiano trasportato merci pericolose, purché degassificate e bonificate.

L'esecuzione dei predetti lavori deve avvenire nel rispetto delle procedure e secondo le modalità del Decreto Legislativo n. 272 del 27 luglio 1999 ed in concreta osservanza della normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi vigente in materia.

Le ditte impiegate nelle attività di che trattasi devono essere cantieri/officine/ditte in possesso di concessione demaniale Marittima per l'esercizio dell'attività ovvero ditte che siano iscritte nei registri ex Articolo 68 Cod. Nav tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Articolo 101 Generalità

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica ad arco di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e/o delle unità in genere, nelle aree di cui al presente titolo, è subordinato al preventivo "nulla-osta" all'uso della fiamma da rilasciarsi a cura della Capitaneria di porto di Termoli, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e sentita l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 272 del 27 luglio 1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485".

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.

Capo II

Esecuzione di lavori a bordo di navi con l'uso di fonti termiche

Articolo 102

Procedure per il rilascio del nulla-osta all'uso di fiamma

Il soggetto interessato ai lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione navale ovvero il comandante della nave, o loro rappresentante all'uopo delegato, deve presentare apposita domanda in bollo corredata dal certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto, alla Capitaneria di porto di Termoli.

La stessa istanza deve contenere:

- a) la natura e durata dei lavori;
- b) la descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma ovvero altri simili mezzi;
- c) la denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
- d) la dichiarazione del datore di lavoro di essere a conoscenza delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 – in particolare del Capo II, Titolo II – e che esse verranno fatte rispettare;
- e) il nominativo del responsabile tecnico dei lavori a bordo e la sua reperibilità telefonica.

Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento di sicurezza di cui all'Articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272 del 27 luglio 1999 e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità Marittima ed alla locale azienda sanitaria competente.

Nel caso i lavori debbano essere eseguiti da ditta esterna, deve essere presentata una dichiarazione congiunta dell'armatore/comandante della nave e dal datore di lavoro della ditta esterna di aver tra loro concertato e scambiato ogni utile azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori, e di aver informato i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata su eventuali pericoli.

Qualora richiesto dall'Autorità Marittima in considerazione del tipo delle lavorazioni per le quali si richiede il nulla osta, devono essere forniti i seguenti ulteriori documenti:

- a) lettera del soggetto interessato con la quale vengono affidati i lavori ad una impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle in possesso di concessione demaniale Marittima, ovvero ditte che siano iscritte nei registri ex Articolo 68 Cod. Nav tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ovvero la dichiarazione del comandante che i lavori vengono eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave;
- b) lettera dell'impresa con la quale si conferma l'assunzione dei lavori;
- c) copia dei piani antincendio della nave (che verranno restituiti prima della partenza), corredata dalla dichiarazione del comandante dell'unità circa:
 - la presenza di un servizio di ronda, sia diurno che notturno, pronto ad intervenire in caso di necessità;
 - l'efficienza dei mezzi antincendio presenti a bordo;
- d) planimetria della nave o di parte di questa, ove devono essere indicate le posizioni dei previsti lavori, nonché le vie di sfuggita;
- e) lista equipaggio.

L'istanza e l'eventuale documentazione integrativa, una volta assunte agli atti, verranno trasmesse all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise per ogni utile indicazione e/o prescrizione riguardante l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di ottenere il parere conforme con le prescrizioni del caso.

La Capitaneria di porto di Termoli, dopo aver preso atto dell'esito positivo di tale parere ed aver imposto le proprie prescrizioni, rilascerà il "nulla osta" indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza ed invierà copia del medesimo all'ASREM, ai fini della vigilanza.

È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo per lavori di lieve entità e/o improrogabili.

Il datore di lavoro, prima di iniziare i lavori, deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel "nulla osta" rilasciato dall'Autorità Marittima e conformarsi, in relazione alla tipologia delle lavorazioni previste, a quanto disposto dagli articoli 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Prima di iniziare i lavori con fiamma o taglio, il soggetto interessato deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un Consulente Chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi e/o esplodere sotto l'azione del calore e/o delle scintille. Il datore di lavoro si deve conformare ad ogni ulteriore prescrizione e/o misure di sicurezza eventualmente indicate nel "certificato di non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto.

Articolo 103

Esecuzione di lavori con uso di fiamma durante diverse soste della nave in porto

Le navi che nel corso del periodo di validità del "certificato di non pericolosità" scalino più volte il porto di Termoli e che abbiano necessità di completare i lavori nel corso di più soste successive, prima di continuare i lavori suddetti devono munirsi di un nuovo "certificato di non pericolosità" rilasciato dal Chimico di porto, attestante il mantenimento a bordo delle condizioni riscontrate in occasione degli accertamenti effettuati per il rilascio del certificato iniziale.

Detto certificato deve essere esibito alla Capitaneria di porto di Termoli, unitamente al "nulla-osta" già rilasciato per la sua convalida con riferimento al nuovo "certificato di non pericolosità". Nel caso in cui il soggetto interessato intenda avvalersi per la prosecuzione dei lavori di una diversa ditta, si procederà al rilascio di un nuovo "nulla-osta", previa presentazione del certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto, sul quale verranno indicate le prescrizioni del caso.

Articolo 104

Lavori con l'uso di fiamma a bordo di navi in rada

Di massima non può essere rilasciato il "nulla-osta" per i lavori con l'uso di fonti termiche a bordo di navi che sostino alla fonda nella rada di Termoli, salvo casi particolari di emergenza che di volta in volta saranno valutati dalla Capitaneria di porto di Termoli.

In caso di esito positivo, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli, con la facoltà dell'Autorità Marittima di dettare ulteriori e più stringenti prescrizioni rispetto a quelle normalmente previste.

Le navi che a seguito dei lavori non possono usare le macchine e/o gli organi di governo, dovranno essere assistite da un rimorchiatore di potenza adeguata per tutto il tempo di indisponibilità dei motori di propulsione principali e/o degli organi di governo.

Articolo 105

Lavori che richiedono l'uso di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco, nonché operazioni di ossitaglio, per cui è possibile applicare la procedura standardizzata per il rilascio del nulla osta

I lavori rientranti nelle tipologie di seguito indicate, giusta quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. DEM/850 in data 26.04.2002 in applicazione all'Articolo 46 del Decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272 e acquisito il preventivo benestare dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e dall'ASREM di Termoli, sono subordinati al rilascio del "nulla osta" da parte dell'Autorità Marittima con procedura standardizzata:

- a) strutture per il supporto di apparecchiature per la manovra di cavi e di ancore;
- b) strutture di supporto di fanali e di luci di bordo;
- c) ringhiere;
- d) scalette esterne;
- e) gru di bordo;

- f) sistemi di apertura e chiusura dei boccaporti delle stive;
- g) apparecchiature e gru per la messa a mare delle zattere ed imbarcazioni di salvataggio;
- h) corrimano;
- i) capi di banda;
- j) candelieri;
- k) portelloni.

I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave o stive, o locali e spazi che possano presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

La procedura standardizzata non esime l'autorizzato dalla preventiva acquisizione di volta in volta, del "Certificato di non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico del porto.

Articolo 106

Documentazione da presentare per il rilascio del nulla osta con procedura standardizzata

Per il rilascio del "nulla osta", il soggetto interessato (armatore/comandante/ proprietario o loro rappresentanti) che intende effettuare lavori con l'uso di fiamma o, comunque, rientranti nella materia dell'articolo 46 del Decreto legislativo 272/99 deve presentare, con congruo anticipo, apposita istanza alla Capitaneria di porto di Termoli, tramite il sistema NMSW-PMIS, corredata dal certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto, che attesti anche l'appartenenza del lavoro da svolgersi a quelli elencati nell'articolo 105 del presente Regolamento.

Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento di sicurezza di cui all'Articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272 del 27 luglio 1999 e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità Marittima ed alla locale Azienda sanitaria competente.

Nel caso i lavori debbano essere eseguiti da ditta esterna, deve essere presentata una dichiarazione congiunta dell'armatore/comandante della nave e dal datore di lavoro della ditta esterna, di aver tra loro concertato e scambiato ogni utile azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori e di aver informato i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata su eventuali pericoli.

Articolo 107

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro provvede affinché:

- siano utilizzati dispositivi di protezione individuali marcati CE per i rischi specifici;
- siano collocati nelle immediate vicinanze della zona di sviluppo dei fumi, impianti di aspirazione mobile per la captazione dei fumi di saldatura, tramite un dispositivo atto a posizionarsi il più vicino possibile alla sorgente di emissione dei fumi stessi. Detto impianto dovrà, inoltre, essere dotato di un sistema di depurazione dei fumi e la zona di emissione dovrà essere scelta in funzione delle condizioni di vento al momento presenti e in relazione alla presenza di personale a bordo della nave, in modo da evitare che gli inquinanti investano il personale stesso o quello utilizzato in altre mansioni;
- siano sistemate idonee opere provvisorie, per i lavori eseguiti fuoribordo, conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- sia presente una squadra antincendio dotata di idonei mezzi di spegnimento, costituita da almeno 3 (tre) unità;
- sia vietato l'uso di gas e vapori più pesanti dell'aria se, detti lavori, vengono eseguiti ad una distanza minore di 5 (cinque) metri da aperture che comunicano con ambienti interni.

Il datore di lavoro si deve conformare ad ogni ulteriore prescrizione e/o misure di sicurezza eventualmente indicate nel "certificato di non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto.

Articolo 108
Rilascio del Nulla Osta

L'Autorità Marittima, valutata la documentazione presentata, se trattasi di lavoro rientrante nella tipologia di cui all'articolo 105 del presente Regolamento, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, rilascia al richiedente il "nulla osta" all'esecuzione dei lavori tramite il sistema NMSW-PMIS.

Copia dello stesso sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'Azienda Sanitaria locale ai fini della vigilanza.

Titolo III

Delle ulteriori attività esercitate nell'ambito del porto di Termoli

Articolo 109 **Sorvolo di velivoli**

Nel porto di Termoli sono vietati il sorvolo e l'atterraggio di qualsiasi velivolo. Eventuali necessità di sorvolo e/o atterraggio di mezzi di soccorso dovranno essere rappresentate alla Capitaneria di porto, che indicherà l'eventuale luogo per l'atterraggio in sicurezza.

Articolo 110 **Ordine pubblico e sicurezza portuale**

La Capitaneria di porto di Termoli, per contingenti necessità di ordine pubblico e sicurezza portuale, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso dei pedoni all'ambito portuale, o a porzioni di esso, anche nei confronti di conducenti di veicoli muniti di apposita autorizzazione.

Le visite collettive in porto promosse da istituti scolastici, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire a seguito di preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Termoli. L'Autorità Marittima indicherà le zone portuali ove le visite potranno essere effettuate e le eventuali prescrizioni.

Articolo 111 **Disposizioni particolari inerenti la sicurezza delle operazioni di alaggio e varo**

Lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù, espletate dalle società regolarmente iscritte nei registri ex art. 68 Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dovrà essere comunicato con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto orario di inizio dell'attività da parte degli interessati inoltrando, all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, apposita comunicazione come da fac-simile in Allegato 15.

Fermo restando l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione antinquinamento nonché quelle stabilite in materia di sicurezza della navigazione, è vietata l'immissione nei cantieri navali di unità navali aventi a bordo carichi esplosivi o sostanze/gas comunque pericolose ai fini dello scoppio e/o incendio, ad eccezione delle casse nafta del bunker e delle casse di servizio opportunamente intercettate.

Lo stato di non pericolosità dovrà risultare da apposito certificato di gas – free/non pericolosità rilasciato, prima dell'ingresso in cantiere dell'unità, dal Consulente Chimico di porto.

È altresì vietata l'immissione in cantiere di unità navali aventi a bordo scorie radioattive.

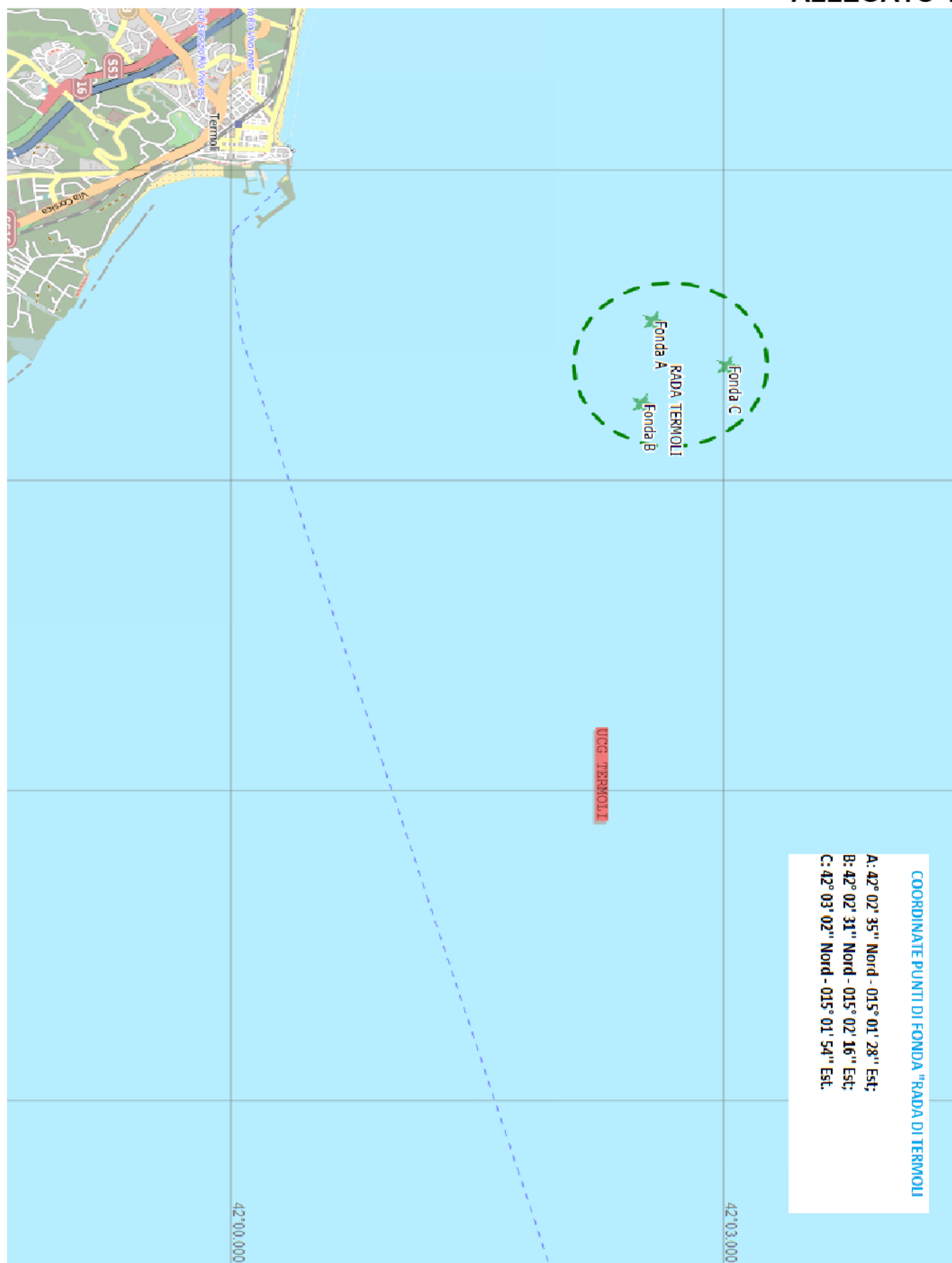
Le unità navali in cantiere hanno l'obbligo di sistemare almeno un secondo scalandrone da servire in caso di emergenza.

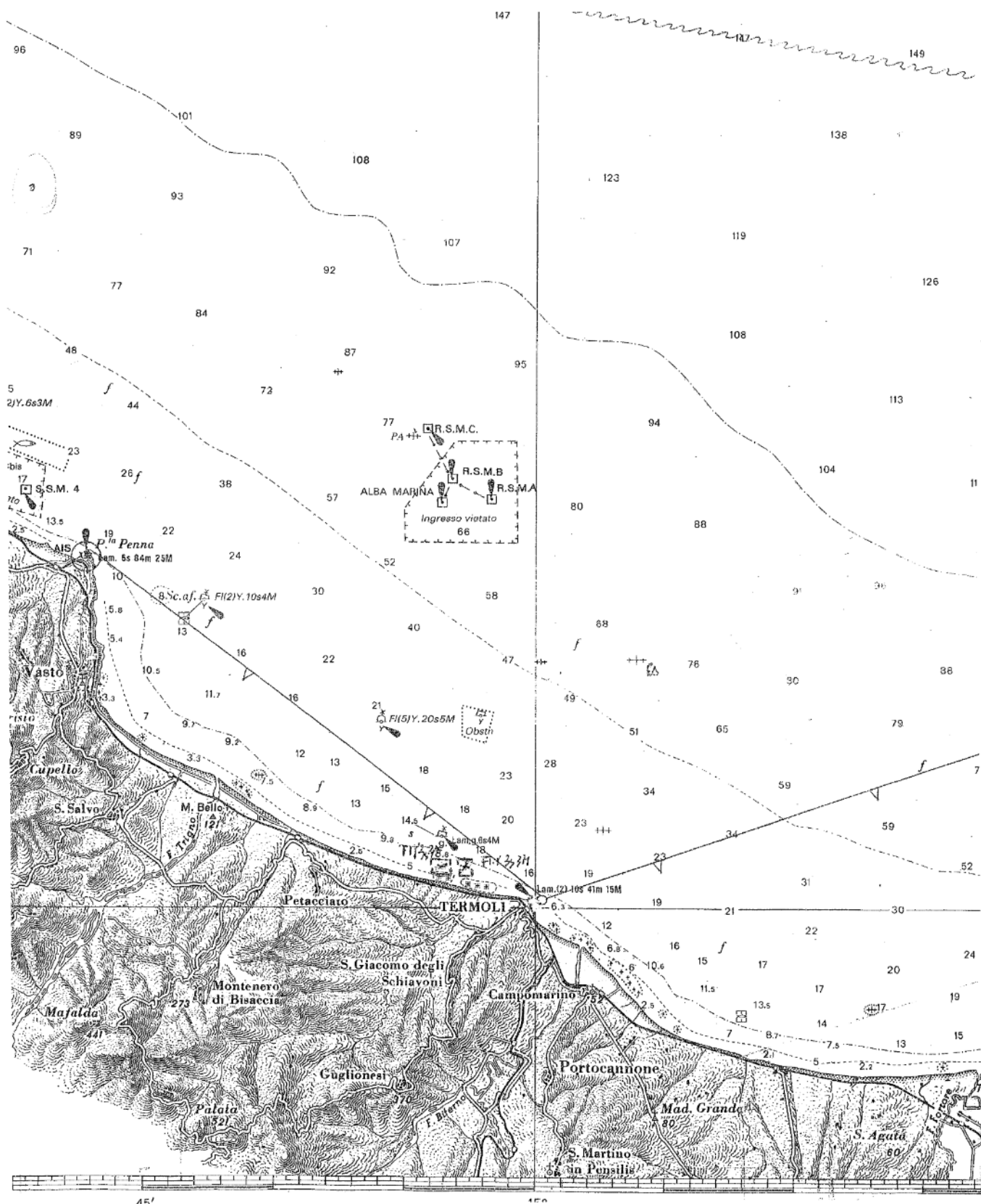
È fatto obbligo al Comandante dell'unità sostante in cantiere di adottare tutte le necessarie precauzioni affinché non abbiano a verificarsi incendi a bordo.

È vietato scaricare nell'ambito dei cantieri navali, a terra, e/o a mare, acque reflue e sostanze infiammabili provenienti da cisterne, doppi fondi e depositi combustibili.

I Comandanti di unità navali che chiedono l'alaggio in cantiere, ovvero la sosta alla banchina del medesimo, devono anche osservare le norme stabilite dalla direzione dei cantieri stessi.

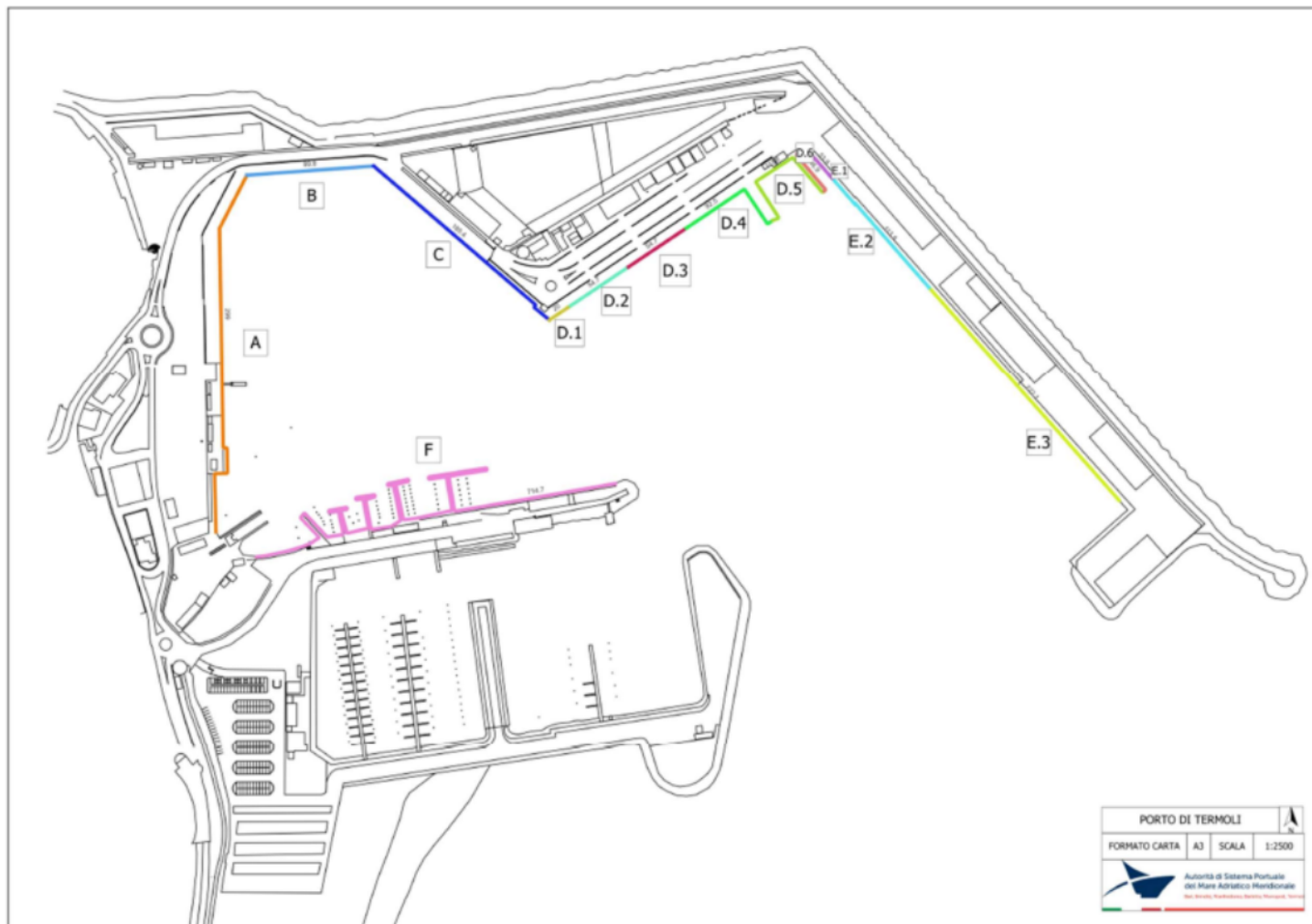
ALLEGATI



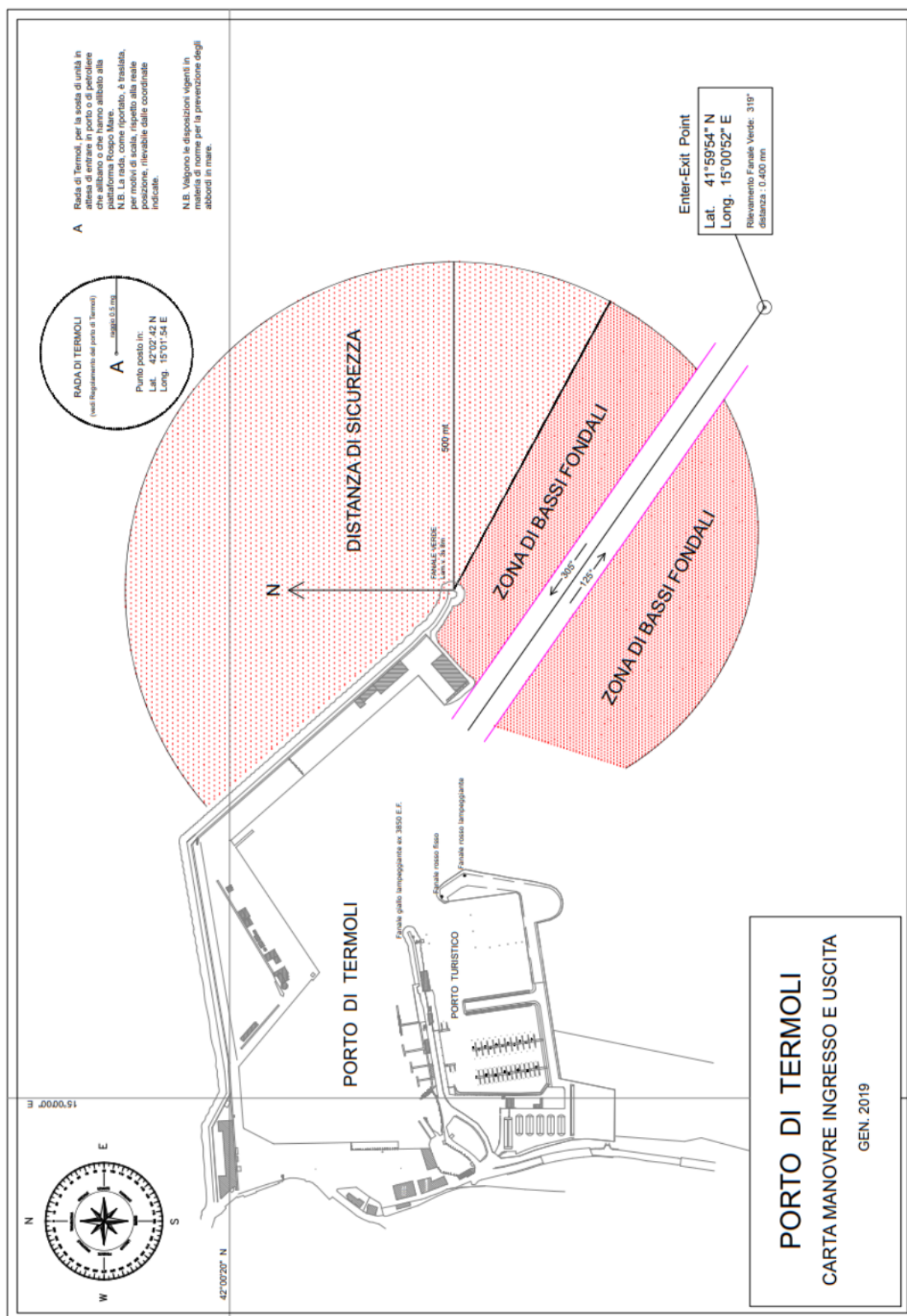


ALLEGATO 3

(Estratto dell'Ordinanza n. 70/2025 dell'A.D.S.P. MAM)



- A)** Banchina di Riva (mt. 299) - ormeggio del naviglio militare dello Stato e di unità da pesca;
- B)** Molo Nord 1° tratto (mt. 99,8) - ormeggio unità da pesca;
- C)** Molo Nord 2° tratto (mt. 185,4) - ormeggio unità da pesca;
- D)** Molo Nord – Est - ormeggio destinato, secondo il seguente ordine prioritario:
- D1 (mt. 20): bunkeraggio;
 - D2 (mt. 54,7); D3 (mt. 54,7); D4 (mt. 92,5): naviglio da passeggeri (HSC, DSC, ecc..);
 - D5 (mt.111,6): navi appoggio e navi mitilicoltura;
 - D6 (mt. 46,9): scalo alaggio;
- E)** Molo Sud – Est - ormeggio destinato secondo il seguente ordine prioritario:
- E1 (mt. 33,9): scalo alaggio;
 - E2 (mt. 113,9): navi militari, servizi tecnico nautici, navi oceanografiche o equipollenti;
 - E3 (mt. 221,1): navi da crociera;
- F)** Molo Sud – ormeggio di naviglio da diporto.



ALLEGATO 5

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

Il/La sottoscritto _____, nato il ____/____/____ a _____,
residente a _____ in Via _____ n. _____,
telefono _____ indirizzo e-mail _____
in qualità di:

☐ Legale rappresentante della Società/Ditta _____
P.I./C.F.: _____, sede legale in _____ via _____ n. ____
☐ Comandante ☐ Armatore ☐ Noleggiatore ☐ Agente Raccomandatario, della: _____
denominata _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'accosto preferenziale per l'espletamento del servizio di linea
Termoli/_____, con le seguenti modalità:

☐ accosto annuale ☐ accosto stagionale ☐ accosto occasionale

Dal _____ al _____
(indicare le date di inizio e fine servizio).

☐ con i seguenti orari _____

☐ con gli orari allegati alla presente.

Il collegamento sarà effettuato con la:

☐ M/N ☐ Aliscafo ☐ HSC ☐ Catamarano ☐ altro _____

Denominata _____ Bandiera _____ iscritta al n. _____
delle matricole di _____ (si allega "Scheda Unità")

Banchina richiesta _____ tipo di ormeggio _____

Luogo _____ Data _____

IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Termoli

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Consegnato il _____, acquisita al protocollo n. _____ del _____

ormeggio assegnato _____

Termoli, lì _____

IL CAPO SEZIONE/IL NOSTROMO

SCHEDA UNITÀ

NOME E TIPO	COMPARTIMENTO DI ISCRIZIONE E MATRICOLA	NOMINATIVO INTERNAZIONALE	N. IMO

SCAFO

T.S.I.	T.S.N.	TONN. STAZZA INTERNAZIONALE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PESCAGGIO

APPARATO MOTORE

TIPO	MATRICOLA	HP/KW	ANNO COSTRUZ.	N. MOTORI

CERTIFICATI

TIPO CERTIFICATO	RILASCIATO A	IN DATA	SCADENZA IL

COME DA ALLEGATI

TABELLA DI ARMAMENTO

NUMERO TABELLA	APPROVATA DA	IN DATA

COMPONENTI EQUIPAGGIO

UFFICIALI	SOTTOUFFICIALI	BASSA FORZA	TOTALE

Alla Capitaneria di porto di Termoli
 PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione permanente all'ormeggio unità da pesca.

Il sottoscritto _____, armatore dell'unità da pesca denominata _____ iscritta al n. _____ nato a _____ il _____ telefono cellulare di rintracciabilità _____ consapevole di quanto previsto dal Titolo II^ Capo I^ Sezione III^ Regolamento del porto di Termoli, richiede l'accosto della seguente unità:

DATI UNITA' DA PESCA	NOME UNITÀ:	N. ISCRIZIONE:
	TIPO DI PESCA:	
	LUNGHEZZA:	LARGHEZZA:
	PESCAGGIO:	MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLO SCAFO:
	ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL'IMPRESA DI PESCA:	

Numeri di reperibilità del Comandante dell'unità	NOMINATIVO:	CELLULARE:
---	-------------	------------

Dichiara altresì:

- Che intende utilizzare il porto di Termoli per l'ormeggio e le operazioni commerciali per almeno 40 (quaranta) giorni per ogni bimestre, ovvero almeno 20 (venti) giorni per le unità a strascico;
- Che l'unità sarà sempre e costantemente presidiata da un congruo numero di membri d'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante dell'unità, ovvero sarà predisposto un servizio di pronto intervento (entro 15 minuti) mediante l'utilizzo dello stesso personale.

SERVIZIO DI GUARDIANIA DI PRONTO INTERVENTO (entro 15 minuti dalla chiamata)	NOMINATIVO:	CELLULARE:
	FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA (allegare documento di riconoscimento)	_____

IL RICHIEDENTE

ANNOTAZIONI DELLA CAPITANERIA DI PORTO (Autorizzazione n. _____ / _____)

Istanza assunta al prot. n. _____ del _____

Ormeaggio assegnato presso il Molo _____

IL CAPO SEZIONE/IL NOSTROMO

ALLEGATO 7

Alla Capitaneria di porto di Termoli
 PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione provvisoria all'ormeggio unità da pesca.

Il sottoscritto _____, armatore dell'unità da pesca denominata _____ iscritta al n. _____ nato a _____ il _____ telefono cellulare di rintracciabilità _____ consapevole di quanto previsto dal Titolo II^a Capo I^a Sezione III^a Regolamento del porto di Termoli, richiede l'accosto della seguente unità:

DATI UNITA' DA PESCA	NOME UNITÀ:	N. ISCRIZIONE:
	TIPO DI PESCA:	
	LUNGHEZZA:	LARGHEZZA:
	PESCAGGIO:	MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLO SCAFO:
	ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL'IMPRESA DI PESCA:	

Numeri di reperibilità del Comandante dell'unità	NOMINATIVO:	CELLULARE:
---	-------------	------------

Dichiara altresì:

- Che intende utilizzare il porto di Termoli per l'ormeggio e le operazioni commerciali per almeno 40 (quaranta) giorni per ogni bimestre, ovvero almeno 20 (venti) giorni per le unità a strascico;
- Che l'unità sarà sempre e costantemente presidiata da un congruo numero di membri d'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante dell'unità, ovvero sarà predisposto un servizio di pronto intervento (entro 15 minuti) mediante l'utilizzo dello stesso personale.

SERVIZIO DI GUARDIANIA DI PRONTO INTERVENTO (entro 15 minuti dalla chiamata)	NOMINATIVO:	CELLULARE:
	FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA (allegare documento di riconoscimento)	_____

IL RICHIEDENTE

ANNOTAZIONI DELLA CAPITANERIA DI PORTO (Autorizzazione n. _____ / _____)

Istanza assunta al prot. n. _____ del _____

Ormeggio assegnato presso il Molo _____

Scadenza Autorizzazione ____/____/____

IL CAPO SEZIONE/IL NOSTROMO

Bollo
da Euro 16,00

ALLEGATO 8

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

Il/La sottoscritto _____, nato il ____/____/____ a _____, in qualità di raccomandatario marittimo dell'Agenzia Marittima _____ P.I./C.F.: _____, sede legale in _____ via _____ n. _____, in nome e per conto della Società/Ditta _____ P.I./C.F.: _____, sede legale in _____ via _____ n. _____

CHIEDE

il nulla osta a Codesto Ufficio per poter effettuare dal giorno ____/____/____, condizioni meteomarine permettendo, le operazioni di allibo di tonn _____ di _____ dal FSO "ALBA MARINA" matr. PC 1418, Tsl. 61920 alla M/C denominata _____, bandiera _____ n. IMO _____, iscritta nei registri di _____

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dai comandi di bordo:
 - a) le unità allibanti sono in possesso della seguente documentazione:
 - Certificato di Classe, Certificati Solas ed IOPPC in corso di validità;
 - Assicurazioni antinquinamento in corso di validità;
 - Informazioni tecniche di entrambe le unità conformi al Mod. All. D.M. 03.05.84;
 - Piano di emergenza e nominativo degli Ufficiali designati da ciascun Comandante per il controllo delle operazioni;
 - Attestazione di idoneità Ri.Na. per le manichette impiegate per l'allibo.
 - b) la caricazione del prodotto a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso Comando di bordo, tenendo conto della certificazione della nave e dei manuali di caricazione;
 - c) sarà comunicata all'Autorità Marittima ogni circostanza rilevante e comunque ogni eventuale danno e/o incidente che si dovesse verificare;
 - d) le operazioni saranno effettuate con condizioni meteomarine favorevoli con assenza di vento e moto ondoso;
 - e) di evitare ogni possibile forma di inquinamento marino;
2. che, sulla base delle dichiarazioni fornite da **ENERGEAN ITALY S.p.a.**, il prodotto che si intende allibare è ammesso al trasferimento da una nave all'altra, in quanto trattasi di oli minerali elencati nell'appendice 1 dell'allegato alla MARPOL 73/78;

ALLEGA

- Certificato del chimico del porto in data _____;
- Lettera di prontezza, ai sensi dell'Articolo 60 del Regolamento del porto di Termoli;
- Piano di emergenza del galleggiante Alba Marina e della m/c _____;
- Certificati della m/c "_____".

Termoli, _____

IL RICHIEDENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Termoli

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Bollo
da Euro 16,00

Vista: la sopracitata istanza e la documentazione allegata;
Vista: la SOLAS 74 e l'Annesso I alla MARPOL 73/78;
Visto: il Regolamento del porto di Termoli;

CONCEDE IL NULLA OSTA Nr. _____ del _____

alle operazioni di allibo tra la m/c in argomento e la FSO "Alba Marina", ormeggiata permanentemente all'impianto di coltivazione idrocarburi denominato "Campo Rospo Mare" alle condizioni che seguono:

- 1) le operazioni di imbarco devono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
- 2) il comandante della nave deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- 3) la nave deve essere dotata di mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
- 4) devono essere osservati i criteri di caricazione previsti dalla normativa applicabile.

Il presente provvedimento, che viene rilasciato ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli interessati dal munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione da rilasciarsi a cura degli Organismi cui la legge demanda specifica competenza nelle materie direttamente e/o di riflesso collegate al presente provvedimento e potrà essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza del presente provvedimento.

Termoli, li _____

L'AUTORITÀ MARITTIMA

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

LETTERA DI PRONTEZZA

Il/la sottoscritto/a _____, Comandante del FSO "ALBA MARINA", unità di stoccaggio di un carico di tonn _____ di _____ da allibare sulla M/C _____ di bandiera _____, proveniente da _____ alle ore _____ del giorno _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che gli impianti e le installazioni del FSO "ALBA MARINA" sono in perfetto stato di pulizia e di efficienza e che non esiste alcun impedimento alla scarica/caricazione, a partire dalle ore _____ del giorno _____.

Lo scrivente chiede, pertanto, che codesto Comando voglia autorizzare l'inizio delle predette operazioni, a partire dal giorno e dalle ore innanzi dette, stante l'efficienza e la prontezza dei mezzi antincendio, antinquinamento e di sicurezza.

La partenza della M/C _____ è prevista alle ore _____ del giorno _____.

Bordo _____

IL COMANDANTE DEL FSO "ALBA MARINA"

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

LETTERA DI PRONTEZZA

Il/la sottoscritto/a _____, Comandante della
THE UNDERSIGNED _____ MASTER OF

M/C _____ matr. _____ di _____
MT _____ REG. N. _____ PORT OF REG. _____

di bandiera _____ alle ore _____ del giorno _____
FLAG _____ AT TIME _____ OF THE DAY _____

dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli impianti e le installazioni di lavoro della
DECLAIRS, UNDER HIS OWN RESPONSABILITY, THAT ALL WORK MACHINERIES AND INSTALLATIONS OF

citata motocisterna sono in perfetto stato di efficienza e che non esiste alcun impedimento
ABOVE TANKER ARE IN GOOD EFFICIENCY AND THERE AREN'T ANY IMPEDIMENT

alla caricaione dei prodotti petroliferi da scaricare dal galleggiante "ALBA MARINA".
TO THE LOADING OF MINERAL OIL TO BE DISCHARGED BY FSO "ALBA MARINA"

Il termine delle operazioni di caricaione è previsto per il giorno _____ alle ore _____
THE END OF LOADING OPERATIONS IS EXPECTED ON THE _____ AT HRS _____

Bordo _____
ON BOARD

IL COMANDANTE DELLA NAVE

(THE MASTER)

(SIGNATURE AD STAMP)

Bollo
da Euro 16,00

ALLEGATO 11

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta di disarmo con sosta in porto.

Il/la sottoscritto _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____
in via/piazza/corso _____ n. _____, in qualità di _____
legale rappresentante della Società _____ con sede a _____
in via/piazza/corso _____ Nr. _____, ☐ proprietario - ☐ armatore - ☐ comandante
del/la moto _____ iscritto/a al n. _____ ☐ dei RR. NN.MM. e GG - ☐ Matricole di _____
e denominato/a _____ di T.S.L. _____
Telefono/fax _____
Adibito/a alla: ☐ pesca costiera locale entro ☐ 3 - ☐ 6 - ☐ 12 miglia dalla costa;
☐ pesca costiera ravvicinata entro ☐ 20 - ☐ 40 - ☐ 40 (mar Adriatico) miglia dalla costa;
☐ pesca mediterranea;
☐ altro (specificare): _____

CHIEDE

l'ormeggio in **disarmo** ed il conseguente sbarco dell'equipaggio della predetta unità in data _____
e fino al giorno _____ per il seguente motivo: ☐ Fine attività stagionale -
☐ Arresto definitivo - ☐ Volontà dell'armatore - ☐ altro: _____
• L'unità attualmente si trova ormeggiata presso: _____
• Nomina guardiano dell'unità il Sig.: _____
• Indirizzo ed eventuale recapito telefonico: _____

Si allegano:

- ☐ NULLA-OSTA ALLA SOSTA IN DISARMO RILASCIATO DALLA SEZIONE TECNICA (vedi retro);
- ☐ Atto di nazionalità o ☐ Licenza Navi Minori e Galleggianti;
- ☐ Ruolo o ☐ Ruolino di equipaggio.

Inoltre, chiede di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all'Articolo 13 del D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Termoli, _____

Il Richiedente

PARTE RISERVATA ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

SPAZIO RISERVATO PER IL PROTOCOLLO

- ☐ Si dà atto che tale richiesta è stata sottoscritta alla mia presenza il _____

OVVERO

- ☐ È pervenuta con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità.

IL CAPO SEZIONE A/S – IL SOTT.LE ADDETTO

Il sottoscritto _____ C.F. _____,
in qualità di armatore / rappresentante dell'Unità Indicata sul retro,

CHIEDE

di poter porre in **disarmo** l'unità in oggetto, presso la banchina _____ del porto di Termoli,
per un **periodo** di giorni ____ (____) dal ____/____/____ al ____/____/____ (estremi compresi), per i
seguenti **motivi**: _____

A tal fine, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni della locale Autorità Marittima, consapevole delle **responsabilità** penali e civili in caso di false dichiarazioni, **dichiara formalmente** che:

- a. **responsabile** dell'unità è designato il Sig. _____ C.F. _____,
avente la qualifica di _____ il quale **ha accettato** l'incarico ed **assicura la pronta
reperibilità** con i seguenti recapiti: cell. _____ tel. _____
- b. il **personale di comandata**, assunto in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e dalla
contrattazione collettiva, è così composto:
 -qualifica:.....mansioni:.....tel./cell.....
 -qualifica:.....mansioni:.....tel./cell.....
 -qualifica:.....mansioni:.....tel./cell.....
 -qualifica:.....mansioni:.....tel./cell.....
 -qualifica:.....mansioni:.....tel./cell.....
- c. la **composizione** numerica e qualitativa del suddetto personale di comandata è tale da **assicurare la manovra
in sicurezza** dell'unità in caso di emergenza;
- d. l'unità **è provvista / non è provvista** di adeguate sistemazioni logistiche, conformi alla normativa vigente, le
quali **consentono / non consentono** la costante presenza a bordo del suddetto personale;
- e. a bordo dell'unità **sono / non sono** presenti **prodotti combustibili, lubrificanti** ed altri **prodotti pericolosi** ai
fini di incendio o di inquinamento. L'**ubicazione** ed i **quantitativi** di tali prodotti, qualora presenti, sono meglio
descritte nel **piano/elenco allegato**;
- f. _____

In fede

Termoli, li

Bollo
da Euro 16,00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Termoli

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

☐ SI AUTORIZZA / ☐ NON SI AUTORIZZA con le seguenti **prescrizioni**:

1. l'Autorità Marittima **si riserva** di **sospendere, revocare o modificare in qualsiasi tempo** la presente autorizzazione, per
sopravvenute motivate **esigenze di carattere pubblico**. In tal caso l'unità dovrà essere riarmata e/o spostata nei **tempi** e
nei **modi** che saranno indicati, anche per le vie brevi in caso di urgenza, senza che sia dovuta **alcuna indennità o
risarcimento**;
2. qualora l'unità in disarmo occupi, in tutto od in parte, una **banchina operativa** e quest'ultima sia **necessaria** per consentire
l'esecuzione di **operazioni commerciali** da parte di altra unità, l'unità in disarmo dovrà lasciare libera la banchina a
semplice richiesta dell'Autorità Marittima. Eventuali **spese** per movimenti o spostamenti, servizi portuali inclusi, sono a
totale carico dell'unità in disarmo;
3. l'Autorità Marittima è **manlevata** da qualsivoglia azione o **responsabilità** per eventuali danni a persone o cose derivanti
dall'attività oggetto della presente autorizzazione o dall'intempestiva esecuzione delle disposizioni impartite, che rimarranno
ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;
4. _____

Termoli, li _____

d'ordine
IL CAPO SEZIONE/IL NOSTROMO

Bollo
da Euro 16,00

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

ISTANZA PER IMBARCO – TRASPORTO E NULLA OSTA ALLO SBARCO DELLE MERCI PERICOLOSE

La scrivente _____, agenzia raccomandataria marittima sita in _____ in via _____, per conto della ☐ M/N ☐ HSC denominato/a _____ n. IMO _____, bandiera _____, T.S.L. _____, abilitata alla navigazione _____, ormeggiato/a presso la banchina _____, in servizio ☐ tra porti nazionali ☐ solo in transito

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto e il nulla osta allo sbarco sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla lista in allegato con provvedimento ☐ trimestrale ☐ per il solo transito;

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Armatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
 - attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata dal R.I.NA. di _____ il _____ valida fino al _____;
 - attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata dal R.I.NA. di _____ il _____ valida fino al _____;
 - Codice IMDG/manifesto speciale/piano di carico.
2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
 - a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/D.M. 27.2.2002/DD 18.11.2005;
 - b) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC'72;
 - c) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - d) i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente codice IMDG/DD 18.11.2005;
 - e) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14);
 - f) i veicoli stradali sono in possesso di carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
 - g) il trasporto di bombole di gas dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:
 - lo stivaggio delle merci pericolose soltanto sopra il ponte, ad una distanza dalle murate non inferiore ad 1/5 della larghezza nave ed in zone non accessibili alle persone non autorizzate;
 - divieto di trasportare recipienti di capacità superiore a 150 litri;
 - divieto di trasportare più di 50 pax, ridotto nel periodo compreso dal 01/GIU al 30/SET a massimo 25;
 - durata del viaggio non superiore alle due ore;
 - trasporto effettuato in condizioni meteo marine favorevoli.
3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
 - a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
 - b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto.
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto da carico a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
 - della certificazione della nave;
 - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
 - di quanto prescritto dal manuale di stivaggio del carico;

ALLEGA

- lista delle merci pericolose da imbarcare il giorno della corsa;
- dichiarazione per trasporto multimodale merci pericolose in colli.

Termoli, _____

IL RICHIEDENTE _____

Alla Capitaneria di porto di Termoli
 PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

**OGGETTO: COMUNICAZIONE PER IL TRANSITO IN AMBITO PORTUALE DI VEICOLI
 ADIBITI AL TRASPORTO DI:**

- ☐ **MERCI PERICOLOSE** ☐ **RIFIUTI SPECIALI**
☐ **VEICOLI SPECIALI/TRASPORTI ECCEZIONALI/ MACCHINE OPERATRICI**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a
 _____, residente in _____ (____) Via _____
 n. _____ - Tel. _____ / e-mail _____ nella
 propria qualità di _____

COMUNICA

ai sensi del presente Regolamento, il transito nell'ambito di codesto porto del sotto indicato
 veicolo adibito al trasporto di:

☐ merce pericolosa (specificare merce e quantità) _____

☐ rifiuti pericolosi (specificare merce e quantità) _____

ovvero il transito con: ☐ veicolo speciale ☐ trasporto eccezionali ☐ Macchina Operatrice.

Il predetto veicolo dovrà raggiungere la sotto indicata banchina portuale (indicare banchina
 interessata) _____

per (indicare il motivo dell'accesso) _____

Dati del veicolo:

marca	modello	targa

Si dichiara che il veicolo indicato nella presente è autorizzato con atto n. _____ del
 _____ rilasciato dal Servizio Mobilità della Regione Molise che si allega in copia;

Luogo _____, data _____

IL RICHIEDENTE

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

OGGETTO: ISTANZA PER TRASPORTO MARITTIMO DI "RSU" IN AUTOCOMPATTATORI

La scrivente _____ con sede in _____,
proprietaria ed armatrice della ☐ M/N ☐ HSC denominato/a _____ n. IMO
_____, bandiera _____, T.S.L. _____, abilitata alla navigazione _____,

CHIEDE

per la suddetta nave l'autorizzazione a carattere periodico per il trasporto di RSU per mezzo di
autocompattatori della ditta _____. (* _____),
per la tratta da _____ a _____ e pertanto, la Società (**) _____

DICHIARA che:

1. La nave è dotata del Certificato "Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli" rilasciato dal l'ente tecnico _____ di _____ in data ____/____/____ con validità fino al ____/____/____;
2. la caricazione/stivaggio a bordo degli RSU, per mezzo dei mezzi sopra indicati, sarà effettuata a cura del comando di bordo tenendo conto della certificazione della nave e di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico;
3. gli autocompattatori/containers saranno imbarcati in zone della nave in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 ricambi d'aria all'ora;
4. quando gli autocompattatori/containers sono imbarcati sopra ponte, saranno collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari. Inoltre saranno collocati in un'area tale da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;
5. in prossimità delle zone di stivaggio saranno tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati;
6. verranno imbarcati massimo 2 (due) auto-compattatori per ogni singolo viaggio;
7. la durata del viaggio non sarà superiore a 3 (tre) ore;
8. prima della partenza il personale di bordo verificherà che gli auto-compattatori siano ben chiusi in modo da evitare l'emissione di miasmi o di colaggi.

La Società (***) _____ **DICHIARA che:**

- a) gli autocompattatori/containers sono riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
- b) gli autocompattatori/containers non verranno lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare; gli stessi saranno imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale;
- c) prima dell'imbarco e prima del reimbarco, sarà effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli autocompattatori/containers per rimuovere eventuali residui.
- d) laddove venga effettuata la raccolta differenziata della frazione inerte dei rifiuti solidi urbani (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio ecc.), i veicoli che trasportano tali frazioni non necessitano, obbligatoriamente, delle sopra citate operazioni di "lavaggio accurato della superficie esterna", ai fini dell'imbarco a bordo di navi traghetto;
- e) verrà comunque evitata ogni dispersione di materiale solido e liquido attraverso opportuni mezzi di contenimento e copertura;
- f) i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori saranno chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odori e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti;
- g) saranno osservate tutte le norme di carattere sanitario stabilite dalla competente A.S.L.

Termoli lì, _____

IL RICHIEDENTE

Note

(*) indicare tipologia e targa del veicolo adibito al trasporto dei RSU

(**) indicare il nominativo del proprietario/armatore dell'unità navale

(***) indicare il nominativo della ditta incaricata per il trasporto su gomma dei RSU

Alla Capitaneria di porto di Termoli
PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale
PEC: protocollo@pec.adspmam.it

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____ in qualità di
proprietario/armatore dell'unità da _____ denominata _____
ed iscritta al n. _____ di _____

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____ in qualità di titolare della
società _____ iscritta al n. _____ dei registri ex art. 68 Cod.
Nav.

COMUNICANO

Che effettueranno l'operazione di ☐ **alaggio** ☐ **varo** ☐ **alaggio e varo** della sotto notata unità:

Tipo unità	Nome	Matricola	T.S.L.	Lunghezza	Estremi Annotazioni di Sicurezza e Certif. di Navigabilità	Giorni di permanenza in cantiere	Quantità carburante ed eventuali pesi presenti a bordo

Per il giorno _____ ore (dalle ore alle ore) _____ presso la banchina
_____ del porto di Termoli per mezzo della ditta/società _____.

Responsabile alle operazioni _____;

Mezzo impiegato nelle operazioni: targa _____ modello _____ portata T. _____;

Conducente del mezzo di sollevamento impiegato _____;

Allo scopo di eseguire i lavori di: _____

Assumono, altresì, formale impegno di manlevare l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale, da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a
persone e/o beni, in dipendenza dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione anche qualora il danno non
derivi dall'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute

Termoli, lì _____

IL PROPRIETARIO DELL'UNITÀ

IL TITOLARE DELLA DITTA/SOCIETÀ

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Termoli Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale		<u>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO</u>
Consegnato il _____, acquisito al protocollo n. _____ del _____ Termoli, li _____		VISTO: IL CAPO SEZIONE/IL NOSTROMO _____

ALLEGATO 16

Alla Capitaneria di porto di Termoli

PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale

PEC: protocollo@pec.adspmam.it

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a il _____ a _____, residente in
_____ (____) Via _____ n. _____ - Tel.
_____/ e-mail _____ nella propria qualità
di _____

COMUNICA

ai sensi del presente Regolamento, che il giorno ____/____/____ alle ore _____ è
previsto l'arrivo nel porto di Termoli di n. _____ autocisterna/e

TARGA MOTRICE	TARGA RIMORCHIO	CARICO (tipo e quantità)

per rifornimento dei depositi di carburante ubicati presso
_____.

Si comunica che il suindicato automezzo è in possesso di tutte le abilitazioni e
certificazioni previste per il trasporto dei prodotti infiammabili.

Termoli, lì _____

IL RICHIEDENTE
